P E R

D. Arcangelo Colpano

CONTRA

I figliuoli di D. Francesco Garzia, e D. Virginia.

Commessario il degnissimo Regio Congliere sigi.
D. Nilo Maleno.

In Bança di Martino. Presso lo scrivano Paolella:





J. M. J.



R chi avrà cuor che basti ad impugnar transazioni, dopo la solenne
decisione del S. R. C. coll'intervento di tredici dottissimi Consiglieri, nella famigerata causa di
Monteleone? Molte decisioni antiche v'erano su questa materia, e

molte anche recenti, con le quali coloro, che contra le transazioni vennero, furono nel primo ingresso della lite ributtati e respinti: ma con più maturo esame su nell'anno 1782. questo articolo discusso nella causa dello stato di Monteleone, nella quale si A 2

giudicò, ch' essendovi una transazione per mezzo, non meritava termine l'azione promossa dal signor Marchese di Casalnuovo, il quale contro una transazione volea venire.

E pur v'è chi contro a transazioni ardisce ora di venire in giudizio. Una cosa pertanto manca, per dare una perenne pace a'cittadini: e sarebbe il soggettarsi alle spese della lite l'avvocato, che contra le transazioni con buona sede satte impugni la penna e la voce (1). Non solo per questa ssera di cause, ma per qualunque altra, dove vi sia evidente torto, è stile inviolabile presso i stranieri, che l'avvocato sia tenuto alla risazion delle spese, affinche con questo freno bilanci bene il merito della causa prima d'introdurla (2).

Ed oh fosse piacer di Dio, che con a praticasse anche ne' tribunali nostri! V ha degli esempi, ma sono ra ri (3). Imperciocche oggi D. Arcangelo Colpano, gentil-

(1) Vi. Merend. lib. 2. contr. jur. c. 20. n. 30. 6 31.

(3) Così si ordinò nel 1777. dal S. C. nella causa di D. Seba-

⁽²⁾ Fontanel decis. 95. n. 51. O 22. Statuta Veneta ti. leggi civili pag. 4. Leggi e costituzioni di Malta tit. 8. degli avvocati.

tiluomo affai distinto nel comun nostro, non soffrirebbe dopo due solenni transazioni la molestia d'una
lite, che gli vien mossa dalla famiglia Garzia, che si è
intestata di volerlo continuamente tenere in mala ventura. Gli attori molto ben comprendono, ch'essi han
torto, ma pur vorrebbero, che si aprisse un termine: il quale se altro male non sa (e ne sa molti)
sommette il reo vincitore al pagamento del jus sententia. Perciò le leggi si armano di zelo a negar l'incominciamento del giudizio, dovechè si opponga d'essersi transatta la lite. Per la qual cosa veggiamo, che
nel corpo del dritto civile sta allogato il titolo de
transattionibus, prima del titolo de judiciis; perciocchè ove transazione vi sia, giudizio non se n'apre
affatto (x).

Collo spirito delle leggi, d'accordo n' unirono tutti i maestri della giurisprudenza: i quali annoverarono l'ec-

bastiano Scotto, ed i fratelli di Bruscito. Ed in Vicaria pure se n'è veduto qualche esempio.

⁽¹⁾ Vi. Matth. Wesenbec. in paratitl. ad pandect. tit. de pact. O tit. de transact. O Vinn. select. quast. de transact. c. 8.

l'eccezion della transazione fra quelle, che perentorie appellansi; perciocchè troncano lo stame della lite, e l'ingresso della medessma del tutto impediscono: onde il reo ingiustamente convenuto, tostamente sia libero da gravi incomodi, che da la lite: e
chiamano questa eccezione col proprio vocabolo, liris sinita (1). Venghiamo intanto alla causa.

Narrazione.

IL dottor D. Francesco Colpano, padre già di sette figliuoli, due maschi, e cinque semmine (2), pensò

(1) Vinn. l. c. Ricc. in prau. 10.2. cap. 5. n. 12. Grammatic. dec. 66. n. 51. Adde tent. in c. 1. 6 2. de lit. contest.

(2) I nomi de' figli che nel tempo de' capitoli matrimoniali di D. Virginia Colpano avea il dettor D. Francesco fuo padre, erano quant. D. Gio: Cristofaro, D. Arcangelo, D. Virginia, D. Teresa, D. Caterina, D. Violanta, e D. Teodora, fol. 110., ad 123., 141., 142., 143. Questi sette figliuoli avea D. Francesco nel tempo de' ca-

pitoli di D. Virginia. Ma poi contrasse tre altri matrimonj. Dal secondo generò una figliuola, la quale morì insante, fol.... Dal terzo generò D. Vincenza Colpano fol. 150. Dal quarto generò D. Saverio e D. Marianna, fol. 101.

La situazione data dal padre alle siglie semmine su questa.

D. Virginia su la prima, cui egli diè marito, e su il dottor D. Francesco Garzia con dote di duc. 2000.

e set-

sò nel 1734. di dare in moglie D. Virginia, la prima delle sue figliuole, al dottor D. Francesco Garzia con dote di ducati 2000., in questo modo: per ducati 1591. 66. assegnò una casa con monte sotto diessa, e con giardini: per ducati 157, 46 diede un credito, che doveva conseguire da D.Onosrio Stissa: e per li restanti duc.250. diede un altro credito, che fra maggior somma dovea conseguire da D. Giuseppe Villani.

Oltracció in aumento di dote della sua figliuola assegnò allo sposo la settima parte de beni, che nella sua eredità sossero rimasti. Le parole del patto sono queste.

Di più detto signor D. Francesco Colpano in aumento delle dei di dessa signora D. Virginia sua soglia, oltre delle suddette doti, como separatione della suddette doti separatione della suddette della suddette doti separatione della suddette suddette della suddette suddette della suddette della suddette della suddette suddette suddette suddette suddette suddette suddette suddette suddette sud

e settima di eredità, collata dore, sol. 8. D. Teresa la maritò con D. Domenico Rispoli con dote di duc. 2000. sol. 141. D. Caterina con D. Nicola Rinaldi con dote di duc. 500. sol. . D. Teodora la sece monaca in Napoli, sol. 143. E D. Maria Vincenza la sece Monaca a Cajazzo, sol. 150. D. Violanta morì vergine, sol. 150. D. Marianna si maritò dopo la morte del padre con D. Giambattista del Vecchio, con dote di duc. 1150. sol. 127. ad 137.

1

sposo della suddetta signora D. Virginia, la settima parte e porzione di tutti e qualsivogliano beni, mobili , stabili , capitali , arrendamenti , crediti , justi , ragioni, azioni, ed ogn' altro, che dopo la morte di detto signor Colpano si troverd nella sua eredità, compensati ed uniti in detta settima parte, e porzione detti ducati 2000., come sopra costituitile, per le doti; di essa signora D. Virginia. Quale settima parte e porzione si è convenuto espressamente, che debba esser franca ed esente da tutti e qualsivogliano pesi e legati, che desse signor Colpano lascerà nella sua ultima disposizione, volendo il medesimo signer Colpano, che detti legati e pesi vadano a carico delle altre sei porzioni, senzache sia tenuta a cos' alcuna detta settima porzione assegnata a detto signor Garzia in aumento delle dori della suddetta famora D. Virginia: così per patto espresso e speciale (2).

Con questi patti si stipularono i capitoli matrimoniali a' 17. Giugno 1734. : e si contrassero le nozze a'19.

Digitizatto Google

⁽¹⁾ fol. 10. at.

⁽²⁾ fol. 8. ad 14.

a' 19. Maggio 1735. (1).

Ma non sì tosto il dottor Garzia le nozze ebbe contratte, che cominciò a muover liti al dotante dottor D. Francesco Colpano. Disse di non aver trovato monte sotto la casa dotale, ma pappamonte, inutile al taglio delle pietre. Disse di più, ch'erano di difficile esazione i due nomi di debitori Stissa e Villani, assegnati in dote.

E quantunque falso sosse, che si era trovato pappamonte, e non monte; da che dalle relazioni de' periti appariva, che vi era monte, comechè in qualche parte mischiato con alcun poco di pappamonte: e salsa
anche sosse l'inesigibilità de' due nomi: onde per diritte ragioni si avrebbe potuto il dotante opporre;
Niestalimeno il dotante D.Francesco Colpano, ad tollendam venationem, si mise del controlo Colpano, ad tollendam venationem, si mise del notaio Antonio Chiarito, su convenuto, che per tali strane pretensioni reB stasse

⁽¹⁾ fol. 27. lit. A.

⁽²⁾ fol. 24. ad 34.

stasse rimessa al dottor Garzia la somma di duc.700. ch' egli teneva di debito col dotante D. Francesco Golpano (1). Più: nell'atto della stipulazione il dottor Colpano gli pagò ducati 27. 83., i quali uniti co' ducati 700. sormatono il totale di ducati 727. 83. D'al-

(1) Per l'intelligenza di questo debito, si dee sapere, che ne capitoli si legge un patto di esser lecito allo sposo D. Francesco Garzia di potere sopra la dote pigliare a veadita d'annue entrate, o a mutuo, duc. 800. liberi ed espliciti, ed obbligare la dote, fol. 10. at. ad 11. Non riuscì al Garzia di trovare tali duc. 800. perciocchè non possedeva arrendamenti per assegnarli al creditore in luogo di faciliore esazione dell'annualità. Fece pertanto premure grandifficae al fuo fuocero D. Francesco Colpano, che come possessore di arrendamenti, avesse egli proccurato i predetti duc. 800., e li avesse girati a lui. D. Francesco Colpano volle compiacerlo. Si fece egli il debito col moltiplico d'Afflitto: e pagò a' 30. Gennaio 1775. i duc. 800. al suo genero D. Francesco Garnia. E poiche il moltiplico pagò a D. Francesco Colpano tal sommaz condizionata fra la dote della fua figliuola, fi confiderò che il banco non avrebbe pagato liberi ed espliciti tali duc. 800. allo sposo Garzia. Perciò nell'istrumento flipulato in detto di 30. Gennaio 1739, tra Garzia e Colpano si dichiarò, che Garzia ricevè questi duc. 800. non già a conto della dote, mentre la medesima gli si era assegnata ne' beni descritti ne' capitoli, ma per cause di vendita d'annue entrate, cioè d'annui ducati 32., col patto di ricomprare: e che tali duc. 800. s'intendevano surrogati alla simil somma che il dotante diede sacoltà allo sposo di pigliarla a vendita d'annue entrate, libera ed esplicita, sopra i duc.2000. dotalis siccome costa da due notamenti nel margine de'capitoli, fol.13. ar. ad 14.

D'altra parte il dottor Garzia, attesa tal transaziome, retrocedette al dottor Colpano i predetti due nomi Stissa e Villani: e lo assolvette e quietò, esiane
per Aquilianam stipulationem, O per passum de non
perendo, nec pesere faciendo: e dichiarò di rimaner
debitore di duc. 100. residuo de predetti ducati 800.
coll'annualità del 4. per 100.

In capo a quattro anni svegliò il dottor Garzia nuove stranissime pretensioni. Pretese in Vicaria, che D. Francesco Colpano gli avesse assegnata in vita quella settima porzione di eredità, che ne capitoli si era assegnata in morte: e la pretese franca e libera da debiti, che Colpano ci avesse contratti; laddove il patto diceva, franca da legati e pesi, che avesse lasciati nell'ultima sua disposizione. E lasciando stare altre aeree pretensioni, le quali ora non si sono rinnovate, pretese anche il paraggio sopra i sognati beni della su D. Fortunata de Juliis, madre di D. Virginia Colpano sua moglie: non ostante che ben sapesse, che D. Fortunata non diede dote alcuna, nè durante il matrimonio avea avuto veruna successione (1).

112 6 11 11 11 11

⁽¹⁾ fol. 39. at. lit. B.

Il dottor D. Francesco Colpano, persualo forse più che bisognava, di quella massima, son purum lucramur eum a lite discedimus, a troppo caro prezzo si volle con una seconda transazione comprare un'altra volta la pace : e però con altro istrumento di transazione de'9. Agosto 1742. stipulato per mano del notaio Lorenzo Pellegrino tra D. Francesco Colpano da una parte, e i coniugi D.Francesco Garzia, e D.Virginia Colpano dall'altra, D. Francesco Colpano, pro omenibus deductis G pratensis, cedette e rinunciò, in vim transactionis, 2 D. Francesco Garzia, e a D. Virginia sua moglie i predetti duc. 100., che Garzia gli doveva per residuo del d.capitale di duc. 800., una con altri duc. 70. in circa di terze fino a quel tempo decorse: ed oltracciò gli rilasciò tutta la libreria, che si trovava in mano di essa dottor Garzia a titolo d'imprestito: talche in une venne Colpano a dare a'sposi circa altri ducati 250.: i quali dichiarossi Colpano di darli per l'amore ed affetto, che portava a detta D. Virginia sua figlia, non gid perché dette pretensioni avessero verun luogo, per effere insuffissenti. E su convenuto, che detto capitale di ducati 100e terze, e il prezzo de'libri, fossero rimasti per sondo dotale di D. Virginia. Dimodoche unite tutte queste cose a ducati 2000. dotali, venne in tutto a montar la dote a ducati 2250. in circa (1).

Il patto, che risguarda l'assoluzione e quietanza della settima porzione, sulla quale principalmente ora si è rinnovata la lite, si vede scritto dopo la ratissica della precedente transazione del 1738., ed è il seguente (2).

Lo medesimo signor D. Francesco Garzia, e la detta signora D. Virginia Colpano sua moglie spontaneamente
con giuramento in presenza nostra han promesso, & in
solidum si sono obbligati da oggi in avanti mai più molestare, nè sar molestare lo detto signor D. Francesco
Colpano, suoi eredi e successori, per l'aumento di dose da esso promessoli nelli capitoli matrimoniali di essa
seguna D. Virginia, ancorchè in tempo della morte
di detto signor Colpano (che su depo tango rempo) la
settima porzione de beni, che lascerà nella sua eredita, posti in collazione i suddetti ducati 2000. di dosi
assegnate, sopravanzassero di molto i suddetti duc. 2000.

⁽¹⁾ fol.35. ad 50. O prop.42. 46. at. lit.A. O 47. at. lit.B. (2) fol. 48. ad 4g.

-Donando nel caso predetto detti signori D. Francesco e D. Virginia coningi al detto signor Colpano, da era per allora, per atto irrevocabilo tra vivi, tutto il di più oche detta settima pornione sopravannasse i suddetti du cati 2000. di deti assegnate come sopra; stantechè a eal ristesso lo detto signor D. Francesco Colpano è venuto alla presente convenzione, transazione, e concerdio, dias Oc.

E finalmente li detti fignori D. Francesco, e D. Virginia coniugi con giuramento in presenza nostra banno quiciato, liberato, ed assolito lo detto signor D. Francesco Colpano, suoi eredi, e successori, delle cose predetto, e di ogni altra loro ragione, azione, e pretensone, che i medesimi di presento, o in surum portessoro avere e rappresentare contro del medesimo, tando per le cause di seria espressiva, quanto per ogni altra dedotta, e non dedotta negli atti suddetti, nessurum per pattum de amplius non perendo, nec molestari fucciendo.

E dopo questi patti i coniugi D. Francesco Garzia, e D. Virginia Colpano con giuramento obbligarono se stessi, e i loro eredi e successori, e tutt' i loro beni

'ni all'offervanza della transazione.

Con queste due transazioni visse in pace il resto de'giorni suoi D. Francesco Colpano. Nel 1750, sece testamenso (1), ed istituì eredi due suoi figliuoli maschi
D. Arcangelo, maggiore, generato colla su D. Fortunata de Juliis, e D. Saverio, pupillo, generato com
D. Cecilia Ferrari, ed i postumi maschi nascituri.
Al pupillo, ed a' postumi diede il sostituto pupillare:
ed ordinò anche la sostituzione compendiosa. Lasciò
la dote di paraggio a due siglie sommine, mentre la
situe de aveva già parte maritate, e parte monacate.

Lasciò altri pesi e legati, cioè ducati 200. per limosine, per esonerare alcuni sorupoli di D.Gio: Cristofare
suo figlio premorto: in oltre duc. 32. 60. in due legati di messe: ed altri legati, fra'quali ve ne su uno
anche a D.Virginia sua figlia, di due eccellenti quadri.
Dichiarò, che alcuni arrendamenti e capitali acquistati
di proprio denaro di D. Cristofaro seniore suo padre,
ed intestati a D. Caterina de Meglio sua madre, il

⁽¹⁾ fel. 110. ad 123.

predetto D. Cristofaro li avea lasciati in usustrutto ad esso D. Francesco suo figlio, e dopo la sua morte a' suoi nepoti maschi. Soggiunse, ch' esso avea donato tali arrendamenti, contemplatione certi matrimonii, a D. Arcangelo suo figliuolo: e che confermava tal donazione (1).

Fece altre dichiarazioni per varie mogli, alle quali successivamente erasi impalmato.

Finalmente lasciò esecutore testamentario il dottor D.Francesco Garzia: ed ordinò, che se discordie sossero nate dopo la sua morte, il medesimo ne sosse stato compositore ed arbitro.

Fece anche un codicillo in ordine alla tutela, molti anni dopo scritto il testamento.

A' 6. di Marzo del 1760. morì D.Francesco: ed a' 15. dell'istesso mese, con proccura in wha del dottor D. Mattia Garzia, figlio del su D.Francesco (ch'è uno de' presenti attori (2)), su spedito il preambolo: Inter-

(1) La verità di questo satto io innanzi la contesterò con pubblici documenti, cap. 1. in si.

(2) fol. 124. ad 125.

by Google

eifei Colpano en ejus testumento, in benesicium doctoris D. Ascangeli, C. D. Kaverii ejus filiorum, cum substitutionibus, declarationibus, LEGATIS, ET ONERIBUS, in disto testamento C codicillo contentis, C servata forma inforum. Et tutela D. Xaverii, C D. Marianua impuberum confirmetur in personam vidua D. Cacilia Ferrard (1).

Si fece l'inventario (2), dal quale costa la gran mole di debiti che si avea contratto in vita D. Francesco

Colpano, per quattro matrimoni che contrasse, e per una truppa di figli che generò: massimamente per maritare tre figliuole, e per monacarne due.

Detratto tutto questo gran monte di debiti, resto liquiden l'asse ereditario di D. Francesco, netto di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti.
Tante sere di debiti, resto liqui.

ti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti, resto liqui.

ti, in duc. 9800. Questo e ma sere di debiti.

Tante se

⁽¹⁾ fol. 126.

⁽²⁾ fol. 71. ad 86.

monio già contratto con D. Giambattifia del Verchio. La liquidazione dell'affe ereditario parerno; ed altre difficoltà, formarono un eggetto di lire. Ma perciocchè il padre aveva ordinato, che di qualunque controversia ne sosse stato arbitro il dottor D. Francesco Garzia; quindi al dottor Garzia come arbitro principale, e a due altri arbitri, che furono i calebri avvocati D. Casimiro Gamboa, e D. Lerenzo Cavaliere, sa compromessa la liquidazione dell'eredità paterna, e del paraggio a D. Marianna spettante.

Liquidarono gli arbitri l'asse paserno, nesto di debiti, in duc. 9800., ed il paraggio di D.Marianna Colpane in duc. 1170. Si secero le minute: si appresentazione in Vicaria: e la Vicaria le approvò con decreto di espedis interposto a' 9. Annilo 1762. (1).

Questo fatto della liquidazione dell'eredità parerna in duc. 9800. metta di debiti, lo soniche il doscar D. Brancesco Garzia, anche in un'altra pubblica ferittura, cioè in un'istanza da lui prodotta in Vi-

(1) fol. 127. al 137. lit. A. B. C. D.

Lby Google

caria nel 1770. (1).

fu spedito a benesicio di D. Arcangelo e D. Saverio suoi figliuoli. D. Arcangelo è vivente. D. Saverio suoi figliuoli. D. Arcangelo è vivente. D. Saverio suoi figliuoli. D. Arcangelo è vivente. D. Saverio suoi: e nel 1779. ne surono dalla G. C. dichiarate eredi en sustamente D. Cecilia Ferraro sua madre, e D. Marianna Colpano sua sorella (a). E per suorte di D. Marianna Colpano sua susono nel 1781. dichiarati eredi ab intestato D. Domenico, D. Raffaele, e D. Saverio del Vecchio suoi figliuoli. Morì nel 1771. D. Francesco Garzia, e se ne dichiararono eredi i suoi figliuoli D. Mattia, D. Raffaele, e D. Giovanni (3). Finalmente morì anche D. Virginia. Colpano.

Or depo una quadragenaria C abra, di filenzio e d'acquiescenza, del padre, della madre, e de'figli maggiori, a quelle due transazioni del 1738. e 1742., vengono ora tali figli a svegliar da capo la lite della settima parte dell'eredità di D. Francesco Colpano.

⁽¹⁾ fol. 138. ad 146. lit. E.

^{(2) 107.}

⁽³⁾ fol. 51.

E prevedendo essi il satale colpo delle transazioni, lor troppo note; con un sottilissimo gavillo credettero di evitarlo, con ricorrere nella G.C. della Vicaria, ed ivi non dimandar preambolo della lor madre, ma la spettanza di nove delle diece parti della dote materna, loro spettante per vigor della consuetudine. Tanto ostennero a' 18. Agosto 1783. i predetti dottor D. Mattia, D. Rassele, e D. Giovanni Garzia (1).

Con questo decreto alle mani volarono in Configlio, dove a' 27. dell'istesso mese di Agosto pretesero la serima parce dell'eredità di D. Francesco Colpano, che dissero ascendere a milianta migliaia di ducati. Pretesero (oh vergogna!) il rimpiazzo del resto della dece per lo monte non srevate sotto la casa detale, e per i due nomi dotali Stissa, e Villani inaggibili: non sacendosi carichi di un pubblico istrumento di transazione e soddissazione del 1738. E di tutto questo pretesero anche i frutti dal di della morte di D. Francesco Colpano. Povera casa Colpano! I Garzia come samelici coccodrilli già col desiderio se l'hanno ingoniata

⁽¹⁾ fol. 7.

iata tutta. Ma che dich'io? vedremo innanzi, che ne pur di questo son contenti i Garzia: altre pretensioni van meditando.

- Fu spedita la citazione: e come se D. Arcangelo Colpano sosse stato unico erede di D. Francesco, lui solo citarono (1): non curandosi di citare anche gli eredi del coerede D. Saverio.
- D. Arcangelo Colpano citato a questo gavilloso giudizio, in cui si erano tacinte due solenni transazioni, tostamente appresentolle al magistrato: e con sua istanza appose s' eccezione livis sinisa, O legitimationis persona rei, mentre de' due coeredi un solo n'e ra stato citato (2).
- Discusso in contradittorio il merito di queste eccezioni, gli attori dismodando che si sosse con termine contestata la lite, il reo opponendo che non si doveva aprir col termine una lite già con transazione finita, il dottissimo Regio Consigliere signor D. Nilo Maleno vide il torto manisesto degli attori: vide la ragion

⁽¹⁾ fol. 2.

⁽²⁾ fol. 16.

gion chiarissima del reo: ma non sostrendo lo fille del soro di dire domi: Non esse locum pericis; riserbò tal provvidenza al S. R. C., onde ordinò: Moneantur parses ad audiendam provisionem saciendam per

. S. R. C. (1).

Or dovendosi proporre in Consiglio la causa, gli attori trasportati dalla loro inestinguibile avidità, han dedotto in una supplica di tempore verbi faciendi proponat contenta, un'altra pretensione, ed essa è il paraggio sopra i beni di D. Fortunata de Juliis loro ava materna: pretensione, che pure su svegliata dal loro padre, cui su ricordato, che questa signora non portò nè dote nè estradote: e però nella transazione del 42. sra le altre cose cedette egli anche a questo chimerico paraggio.

Non è mie intendimento di spendere snutilmente la carta su questa pretensione; perciocchè in essa manca il giudice: ella è un azione del tutto nuova: quando vogliano i signori Garzia sperimentaria in giudizio, dovranno sarsi dare prima il giudice commessario (2). Scri-

(1) fol. 56. at.

⁽²⁾ Veggasi la replica fol. 104. a s.

Scriverò dunque sulla causa che si trova legittimamente meda in piedi, nella quale l'illustre signor Marchese Presidente ha dato per giudice il degnissimo Regio Consigliere signor D. Nilo Maleno. E ragionando io su questa causa, nè pure consumerò tempo invano in ordine al rimpiazzo del resto della dote per lo monte, e per i due nomi inesigibili; perciocciochè vi è un pubblico istrumento del 1738. di soddisfazione, come lo chiamano l'istesse parti contrarie in una loro supplica (1): col quale furono pagati a'coniugi Garzia e Colpano duc. 727. 83. per prezzo de due nomi pretesi inesigibili, e per lo monte che asserirono di non aver trovato. Ragionerò dunque della settima dell'eredità, una cum fructibus perceptis, ch' è quell' immagine di doviziolifima assoro, che a' fratelli Garzia ha mostrato il lor valente difensore. E in quaseso capi dividerà la mia orazione. Nel primo interpreterò il patto de capitoli della promessa della settima della eredità: e sosterrò che s'intende della settima parte, franca non già di debiti contraendi in vita, ma di pesi che il do-

⁽¹⁾ fol. 103. as.

tante avrebbe lasciati in morte nella sua ultima disposizione. Aggiungerò nel secondo, che quel parto, anche preso in questa vera interpretazione, è aullo, perciocchè su patto di sutura successione, turpe, contra i buoni costumi, e dalle leggi riprovato. Nel terzo, quando bac omnia amiserim, dirò, che fuis transatium: e che però gli attori non possono essere intesi, ostando loro l'eccezione lisis finita. E nel quarto dimo-Arerò, che alla transazione di D. Virginia Colpano debbono stare i figliuoli di lei, non ostante l'artificio praticato di non aversene spedito il preambolo, ma lo spectare & spectavisse delle nove parti della dote; perciocchè nella presente azione, dovunque essi si rivolgano, non potranno mai sfuggise che da D. Virginia ban causa, e però al satto della medesima debbono a forza stare: e siccome alla sentenza debbono stare i successori, così debbono anche stare alla transazione, che alla sentenza si uguaglia.

C A P O I

Interpretazione del patto de capitoli;

IL patto dice così: La sessima parte di tutti e qualsivogliano beni, che dopo la morte di detto signor Colpano si troverà nella sua eredità, franca ed esente da tutti e qualsivogliano pesi e legati, che detto signor Colpano lascerà nella sua ultima disposizione e quali legati e pesi vadano a carico delle altre sai purzioni.

Or potremo dire, franca di debiti contraendi in visa? Il patto non dice così: dice, franca di pesi e legati, che lascerà nella sua ultima disposizione: e appresso, quali legati e pesi vadano a carico delle alese sei porzioni. Notisi: prima pesi e legati, poi lascei e pesi vadano lo carico delle alese sei porzioni. Notisi: prima pesi e legati, poi lascei e parle citura di parole significare, che quelle due parole erano dell' istessa indole e natura, relative non già a' debiti contraendi in vita, ma a' pesi imponendi in morte.

A bene intendersi tanto, risovvengaci del formolario de' preamboli della G. C. e vedremo, ch' è appunto quel-

quello, di cui si valse D.Francesco Colpano nel predetto pateo. Il formolario de'preamboli, qualora nel testamenvi sieno legati e pesi, è questo: Cum eneribus, substisutionibus, legatis, & fideicommissis, in testamento consentis. Ora io ricerco: quel cum oneribus fignifica forse cum debitis? No certamente: ma significa i pesi, e i gravami, che fi lasciano in testamento. Amnche l'erede subentri nell'obbligo di pagare i debiti del desunto, non v'è bisogno, che la G. C. il dica. Assai puerile cosa sarebbe questa; perciocchè questo essetto di dover l'erede pagare i debiti del defunto l'opene di per se la legge. Quando dunque la G. C. dice com energens, non intende de' debiti, ms de gravami e de logati, the s' ingiungono in testamento. Non è mio il pensiero, è del gran Pratico Carlantonio de Rosa (1), il quale afferma: Si beredi scripto substitutiones sint facta, vel aliquod onus injunttum, aux bonorum alienatio injuntta fit, decresum praambuli cum sequenti clausula interponitur, videlicet : cum moribus, substitutionibus, & fideicommissis in testamento contentis. La

(1) in pran. civ. c. 3. n. 131.

La qual dottrina e pratica, originariamente discende dal testo dell'Imperator Giustiniano nella 1. quoniam in prioribus C. de inoff. sestum. verb. onus, & vers. gravamen, dove fotto il genere onus si mettono queste specie, legari, sedecommessi, e condizioni (1). Adunque quelle parole franca di pefi e legati, e quella riperizione legari e pesi, s'intendono delle sostituzioni pupillari, e compendiose, e di altri gravami, che D. Francesco ordinò in testamento. e di que' pesi di messe, e scruposi, e de' legati in denari e in quadri , in testamento ordinati . Ed la questi pesi e gravami rispole la G. C. colffolito fermolario de' preamboli : Cum substitutionibus, legatis, O oneribus in testamento contentis. Ecco dunque come combaciano bene, il patto de' capitoli, il testamento, ed il preambolo: tutto unifonamente conduce all'intelligenza di quelle parole pesi e legari, e legati e pesi, che non fignificano i debiti, che D.Francesco doveva potersi sare in vita, ma i pesi, che lasciava scritti nel testamento.

(1) Adde Cujac. 10. 2. pag. 1060. D., vo. 5. p. 1024., vo. 6. pag.

Questa è la retta interpretazione del patro, se si restringesse alle sole parole pesi e legari, -- legari e pesi.

Ma D.Francesco Colpano volle più chiaramente spiegarsi: volle espressamente aggiungere quello, che per
altro si sottindendeva, cioè, che lascorà nella sun ulrima dispossione. Nel testamento non ci sacciamo debiti, ma solo lasciamo pesi, servitù, gravami, legati,
sostituzioni, e sedecommessi. Adunque quelle parole
segari e pesi, che lascerà nella sua ulrima disposizione, per chiara, e letterale voluntà del dotante, non
si riseriscono a' debiti, ma a' pesi di sostituzioni, legati eccestera, che avrebbe D.Francesco lasciato nell'
ultima sua disposizione.

Or che vale, che io ricordi al S.R.C. la mathma legale, che la parola lasciare è relativa al testamento (1), quando il dorante ci tolse d'ogn' impaccio con quella giunta, nella sua ultima disposizione? Che vale più, che il testo dell' Imperator Giustiniano, e la pra-

(1) Auth. ut liceat matri, & avia §. 1. collat. 8.

pag. 1048. E., to. 7. pag. 935. B. & 1129. C., to. 8. pag. 157. A. & 458. C., to. 9. pag. 638. D. edit. Neap., Altimar. ad Rovit. conf. 95. n. 16. & feqq. lib. 1. Brill. ad confuet. ti. 2. c. 2. n. 16. & 17.

pratica del de Rosa, ci ammaestri, che la parola pasi s'intende di pesi che si lasciano scritti in testamento, come sostituzioni, legati, e sedecommessi, quando di testamento espressamente parlò D. Francesco?

D. Francesco Colpano dotante aveva in quel tempo sette figliuoli, due maschi, e cinque semmine nubili (1). Usticio paterno era di dotar le figlie (2). Dovea perciò necessariamente contrassi debiti, e sar distrazioni, per maritarle, o monacarle. Adunque dovremo supporre un padre crudele, che per dotare una sola figliuola, n'avesse sacrificate quattro. Consentamente non est (scrisse al nostro proposito il Wesenbecio (3), ejusmodi passiones, a quibus bumanitas & bonesti ratio abborrent, ullam suisse vim aut obligationem, legeneraliza de verb. obl. E prosegue a dilungo questo argomento il Fontanella (4) nella propria specie di patti nuziali, dove per lo testo in l. obligatione

(2) 1. 7. 9. 2. C. de dot. promiss.

⁽¹⁾ fol. 110. ad 123j, 141., 142., 143.

⁽³⁾ in paratitl. ad pandect. ti. de serv. export. n. 3.

⁽⁴⁾ de pact. nuprial. claus. 7. glos. 3. par. 3. n. 17. to.2. fol. 411.

rione generali ff. de pignor., pruova, che l'interprevazione del patto duro, talvolta si fa da quel solo,

che esorbitante durezza ne riceverebbe.

E diasi pure, che D. Francesco per non essere inumano colle altre siglie, e per adempire al paterno dovere, avesse satto debiti, per maritarle, o monacarle (siccome in essetti sece (1)), sarebbe stato crudele co'maschi, cui niente sarebbe rimasto; perciocchè detratti dalla sua eredità tali debiti, quel poco, che sarebbe rimasto, se l'avrebbe, a titolo di settima de tempore nupriarum, ingoiato il marito della prima sigliuola: e i sigli maschi sarebbero andati miseramente pitoccando. E qual tigre ircana opera così co' sigli?

Senzache D. Francesco sarebbe rimasto intestabile, contro a ciò, che detestano le leggi ad ogni pagina (z). Adunque dovremo supporre un uom sorsennato, il quale si sosse segui ad ogni pagina (z).

(1) fol. 141., 143., 150.

⁽²⁾ l. si stipulatio hoc modo concepta sf. de v.o.l. captatorias sf. de hæred. inst. l. si fratres s. idem respondit sf. pro soc. l. sin. C. de past. l. cum donationibus C. de transact. l. in instrumento C. de inutil. stipul. de Franch dec. 594. Gamma dec. 386.

altre figlie semmine, offendeva, i maschi, e crudele rendevalo a se stesso, privandosi della libertà di disporre in vita e in morte de'beni suoi.

Di fatti, se bisogni avesse avuto egli in vita per la sua propria persona; pur legato stava con quel tirannico patto. Questa vita umana di molti bisogni è piena: ella è una successione continua di calme e di tempeste, di speranze e di timori, di sortune e di miserie. E su questo pensiero, disse un filosofo (1), che allora quando la vita è un male, la morte ce la lascia: è essa un bene? ce la rapisce: ella prende diletto nel far fopravvivere il mendico al dovizioso, e'l misero mortale al mortal fortunato.

Un dottor di leggi, qual era D. Francesco Colpano, ch' è questo dire un filosofo, un savio (2), possiam credere, che gittandosi dopo le spalle trutte queste cose, and auch se pensato a' suoi suturi bisogni, e si sosse legato con

(1) Joung les nuits.

⁽²⁾ l. divi ff. de jurepatr. l. 1. S. O quidem ff. de var. O extraord. cognit. l. 1. ff. de just. O jur. Proæm. digeftor. O l. 2. ff. de orig. jur. l. secundum 4 C. de contrahend. O' committ. Stipul. l. divi 4. ff. locati O' conducti. Vi. Trajan. Boccalin. centur. 1. relat. 49.

(XXXII)

un iniquo patto di privarsi in vita del libero dominio de' beni suoi? e si sosse in tal guisa legato, nel rempo stesso, che pensava di togliere la seconda moglie, se la prima trapassasse, ed anche la terza, e la quarta, per sarsi colla repubblica il merito di darle sigliuoli in gran numero (1).

Tutte queste cose le dovette anch' egli considerare. E doveva anche sapere, che il patto dubbio; sempre s'interpreta a savor del promissore (2). Per la qual cosa, se avesse inteso di sar obbligare il succeso a dargli la settima parte dell'eredità, sanca di debiti e di alienazioni qualsivogliano, on quante cose avrebbe dovuto sare! Primieramente avrebbe dovuto sar imporre il vincolo de non alienando sopra tutti i stabili. Oltracciò avrebbe dovuto sar annotare tutti i mobili; perciocche poteva avvenire, che nel tempo de'capitoli avesse il dotante tenuto un ricchissimo

Section of the sectio

⁽¹⁾ l. 1. ff. solut. matrim.

⁽²⁾ I. veteribus ff. de pact. glos. in l. nepos Proculo lit. i ff. de verb. sign.

fine ripule d'argunto, e gentue, ed ese: e pui in frode del petre avelle tutto alienato. Finalmente avrebbe devues di tutti i mobili, faccialmente presioli, factue fare diffici apprendi. Tutto quelle man façe. Avrianque egli falle venne a confellire, che quel petre man rifguardava i debiti, che il deceste avrebbe factuato in vita, ma i legati e può, che avrebbe factiono in morte.

Di fatti poco dopo contratte le nozze, D. Francesco Colpano si contrasse un debito di ducati 3850. col moltiplico d'Assistico: e da questi ducati 3850. ne girò a Garzia ducati 800. che gli avea richiesti a vendita d'annue setrate (1). Venne danque Garsia con questo a vià più consessare, che Colpano poteva fassi debiti, e che dal patto de' capitoli non gli venia vietato.

E lasciando tutto questo stare, non avrebbe securamente il dottor Garzia (che sapeva molto bene il conto suo, e del suo compagno) lasciato quel patto soggesto ad interpretazioni, mà nettamente avrebbe suo to obbligare il suocero alla settima dell'eredità suo-

⁽¹⁾ fol. 13. a s. ad 14.

es di debisio che in visa dopo i sepirali music sono

Ma qual dementato si sarebbe mai con si dure ritorte legato a si iniquo patto? Patto leonino, patto ingiusto, patto che avrebbe contenuto una massima ineguaglianza. Imperciocchè se per fortuna prospera cresceva il patrimonio del dotante, sarebbe cresciuta la settima: se per sortuna avversa diminuiva, la settima sampre sasebble stata in salvo: non si sarebbe mai diminuita.

E per vero dire, questa appunto su la cagion della lite. Nel mese di Maggio 1742. D. Francesco Colpano per maritar D. Teresa sua figlinola, voleva contrarsi un debito. Per avventura il riseppe D. Francesco
Garzia, e gliele impedì, sul motivo della settima
promessagli: della quale dimandò tosto in Vicaria la
liquidazione, babita ratione al valor de' beni de tempore marrimonii. Perchè dunque vedeva, che il patrimonio del dotante si andava diminuendo, dimandò la liquidazione della settima in vita. Certamente non avrebbe avuto tal premura, se avesse veduto,
che il patrimonio del dotante si sosse andato accrescendo: ma l'avrebbe lasciato crescere a proprio vantaggio, per avere in morte del succeso ma ricca set-

tima. El qual più inginto vi inaganie parco di que sto petrà mai immaginati d' Sottina in mone se si patrimonie crefee: fettima in vice; se ultinimission: una parte sempre in facro, l'altre sempre de comb danno.

Quindi è che, attela tale inegunglianus, febben Celpsino nettamente si sosse dibbligato alla sercima dell'eredità franca di debiti, il contratto sarebbe audio, e non partorirebbe azione; da che per segge di matura, non che olvite, mas a commenti intomonial muino comodo ed aguaglianua si aggirano, quasi Mercurio intorno al Sole.

Infegna Aristotele (1), che la giustizia da osservarsi ne' contratti si è, che in essi vi sia una certa proporzione ed aguaglianza, colla quale si ha ultro citroque un vicendevole comodo ed utile de' contraenti. Questo vicendevole comodo chiamollo egli συν κίλλαγμα, sinallagma, cioè una permutazione era due o più persone, da συν ευπ, è akkasi permutatio. In altro luogo lo chiamo διορθωτικός correctionessi.

(1) apud Connan southbonous juk chy like strange g. 2 1 (2)

mes amendesione, une notifications debasticis. Alemando ficuso regulo si viene in chiaro della equica, o della ingistizia di qualche contrasso. Imperciocche laddove quelto sundadappes non si trovi, il contratto de si fattamente nullo, che nè pure per drima di natura des offerwars; mancandovi la giustizia e l'umangliana, che debbono assere il sondamento e la campagliana, che debbono assere il sondamento e la campagliana delle anioni nmane.

I giureconsulti romani, che dal sens della filosofia trasfero i lor sivi insegnamenti, la regola appunto della
giustizia de contratti, la trassero di peso dalla predetta dottrina di Aristotele. Ecco coma il testimonia
liberan nella L juris gattian 7. ff. de past., secondo la lezione del Gotofredo (1). Esse enim consustum, quod Aristoteles συνάλλαγμα dicit, unde bae
nascatur actio... Sed cum nulla subest causa, propter conventionem bic constat non posse constitui obsigationem. Ch' è quanto dire, che secondo la sentenza di Aristotele abbracciata da Ulpiano, siccome l'obligazione è madre dell'azione (2); così questa madre,

⁽¹⁾ not. 60.
(2) L. 42. 4. as obligatio f. de present Mangiczi, cham. jas.
civ.

(XXXXII)

dre contenere il sunillaspus, cioè il vicenderele comodo, e l'uguaglianza, la qual mancando, o fia mancando la causa della convenzione, per la fela e semplice convenzione, non può l'obbligazione costituirs.

L'istesso Ulpiano sull'autorità di Labeone ripete la predetta massima nella l. 19. ff. de verb. signif. Labeo lib. 1. Preserie unbanè definivir. . . . conventimit, ilare cinaque obligazionem effe: qued Grassi quill'accipan-

Adamque le leggi romane, dettate giusta lo spirito della vera filosofia, non sossione, che qualunque convenzione partorisca azione, ma sol quella dove vi sta qualuta mile in chi promette, ed uguaglianza e reciproco commodo tra i continunti e underteno di non convenire alla pubblica selicità, che uomini leggieri, e troppo sacili a promettere, rimanessero in-

civ. so. 2. lib. 3. sì. de oblig. 6.1. fell. sequitur, Bachov. ad Wesenbec. in parasist. ad pandest. si: de oblig. Gast. n. 12. vers. marena,

prodentemente obbligati, laddove anotus comedo i bd aguaglianza non fosse intervenuta. Di che ragionato a lango i più dotti legisti, Comano (1), Coccej (2), Neodt (3), Bacovio (4), Treutlero (5), Gujacie (6) Broco (7), Brunnemanno (8), Einnecio (9), de Maifiliis (10): ed affai altri scrittori erudizi, e sorema in questa fentenza convengono.

Quindi le leggi medefime a ciò che fiefi fenza caufa. o per inginta caula prometto, to annullano: ed a -ciò fare inventarono la formola civile, condictionem sine causa, vel en injusta causa. Così abbiamo da Ulpiano sull'autorità di Sabino, di Cello, e di tueli gli altri antichi giureconfulti. Eft & species condi-Chionis, fi quis fine canfa promiferit (11). Ed in altro luo-

(3) tom. 2. tit. de pact. cap. 10.

(4) ad Treutler. de act. Gabl. thesi 1. lit. A.

(6) ad tit. ff. de pact. in l. juris gentium to. 1. pag. 944. C.

(9) ud pandect. part. 7. lib. 45. in 1. de verb. oblig.

(10) fragul. 482.

⁽¹⁾ comment, jur. civ. lib. 5. cap. 1. n. 3. 3 & cap. 2. n. 3. (2) ad Grot. de jur. bell. O pac. II. 11. verf. ubs statim.

⁽⁵⁾ de contrabend. stipul. cap. 3. concl. 5. conject. 1. n. 74.

⁽⁷⁾ instit. de rer. divis. 6. singulorum n. 5.
(8) in l. palam 2. ff. de dol. mal. O met. except. n. 3. O 4.

⁽¹¹⁾ l. 1. ff. de condict. sine causa a la

suogo l'istalla Ulpiano così savolla. Perpesua Sahinus produnzie exercum intrifementamente epimineme annistragatium, idequal en injusta consa apud aliquem six passe condicic im qua fenamia asiam Colsus ast (1). E. Papiniano: Mao condictia en tona, & equa introducta, quad elterius apud alterum sare cansa deprehenditur, ravocane consucui (2).

Dalle cose sin qui ragionate, a noi sembra, se ingannati non siamo, che se D. Francesco Colpano si sosse chiaramente obbligato all'iniquo patto della settima della sua eredità, franca di debiti, siccome i Garzia presumono, questa obbligazione come ingiusta ed ineguale, per dritto di natura delle genti e civile sarebbe nulla e di niun vigore: e però per rettificarla si describba ridurre ad jus O justiriam, cicè all'obblime della settima franca di sesse cichi della settima della set

Questa settificazione appunto son volls D. Francesco Col-

^{(1) 1.} perpetuo 6. ff. de condict. ob surpem, vel injustame causam.

^{(2) 1.} penuls. f. de condict. indebis.

pano attenderla dalla provvidenza della legge, e dal decreto del magistrato; ma volle esprellemente spiegasta egli nel patto, affine di togliere ogni ambre di controversia: volle pertanto obbligarsi alla settima; frames di pefi e legati, franca di legati e pefi, che aurebbe lafciati nella fua ultima difposizione.

La qual cosa così stando, l'eredità di D. Francesco posta di debiti, è duc.9800., giuda il cacolo fatto dall' istesso dottor D. Francesco Garzia in un pubblica istrumento del paraggio ch' egli liquidò a D. Marianna Colpana dopo la morte di D.Francesco, di lei padre (1), ed in una iffanza appresso products per fatti fuoi nella G. C. della Vicaria (2). Or con tali duc. 9500. posti in collazione i duc. 2000. che D. Virginia ebbe fn dote, giusta il patto convenuto ne capitoli; si avră il totale di dues 11800. La settima è duc. 1685. 70. D. Virginia ebbe duc. 2000. Adunque ebbe duc. 314. 30. di più della settima: a quali aggiunti akri 250. in circa, ch'ebbe nella tran-

⁽¹⁾ fol. 127. (2) fol. 138. ad 140.

sazione del 42., venne in tutto ad avere duc. 564. e gr. 30. di più della settima convenuta.

Nè in questo calcolo debbono venire annui duc. 80. d'atrendamenti effettivi (1) provenuti a D. Arcangelo Golpano en propria persona. Questi arrendamenti furono da D. Cristosaro Colpano avo di D. Arcangelo comprati con suo proprio denaro: ma gli piacque d'intestarli alla sua moglie D. Caterina de Meglio. Venuto a morte li lasciò in usustrutto a D. Francesco suo siglio, e in proprietà a' figli maschi di lui. D. Francesco li donò a D. Arcangelo suo siglio contemplatione certi matrimonii con D. Patrizia Tortorella, ed a' figli maschi nascituri da tal matrimonio: e in testamento consermò cotesta donazione. E quantum-

⁽¹⁾ I fratelli di Garzia per isparger polvere sugli occhi altrui, han prodotta una istanza e decreto d'intestazione, dove stan descritti questi arrendamenti lordi, non già effertivi, fol.98. Affinche si sosse saputo, che effettivi non sono più che annui duc. 80., ha esibita D. Arcangelo Colpano un'istanza del loro padre D. Francesco Garzia, nella quale parlando di questi arrendamenti dice che sono annui duc. 80. effettivi, fol. . . . at. lit. A. Benchè in verità nè pure annui duc. 80, fruttano tali arrendamenti, come asseri Garzia in Vicaria; ma fruttano annui ducati 60. in circa.

que due fossero stati i sigli di D. Francesco (cioè D. Arcangelo, e D. Saverio) chiamati da D.Cristo-saro nella proprietà di tali partite; nondimeno D. Saverio permise, che D.Arcangelo se le avesse intestate egli solo, avendo in altri beni ricevuto da lui il compenso della metà, che gli sarebbe spettata.

Cosano questi satti da' seguenti documenti.

1. Dal decreto della G. C. del 1619. tol quale, viso nostamento D. Christoferi Colpano su dichiarato, omnes empriones partitarum arrendamentorum, O annuorum introituum cum comun capitalibus, O nominum debitorum, fastas & enistentes in faciem O creditum D. Carberina de Meglio, spetturisse & spettare quoad proprietatem pro nunc in beneficium D. Journis Christoferi Colpano (questi era il primogenito di D. Francesco, che premort al padre, com'egli dichiarò nel testamento) nepatis disti quondam D. Christoferi, O silii U. J. D. D. Francisci Colpano, O in beneficium disti D. Francisci, ejus vita durante tantum, vigore substitutionis O declarationis, consensarum in pracitato ejus testamento (1).

· II.

⁽e) fbl. 151.

- II. Dal testamento di D. Francesco Colpano, in cui dichiarò tutti i predetti fatti. E dichiarò ancora, che, attesa la morte del suo primogenito D. Gio: Cristofaro, egli avea nel 1743. donato, reservate usufruciu, i predetti arrendamenti a D.Arcangelo suo figliuolo, a contemplazione del matrimonio con D. Patrizia Tortorella: e confermò tal donazione (1).
- III. Dall'istrumento di divisione stipulato nel 1770. tra

 D. Arcangelo Colpano, e 'l suo fratel minore D. Saverio: nel quale enunciando D. Saverio tutt' i suddetti fatti, accordò a D. Arcangelo l'intera intestazione de' predetti arrendamenti e capitali (2).
- IV. Dall'intestazione, che la Vicaria in vista de predetti documenti fece al solo D. Arcangelo, la quale si è da stessi Garzia appresentata (3).
- V. Dall'arbitramento fatto da tre avvocati Garzia,
 Gamboa, e Cavaliere, per la liquidazione del paraggio di D. Marianna Colpano figlia di D. Francesco,
 F 2 do-

⁽¹⁾ fol. 110. ad 123. O prop. fol. . . at. lit. L.

⁽²⁾ fol. 152. ad 173. O propr. fol. . . .

⁽³⁾ fol. 98. ad 99.

dope la morte del padre: nel quale arbitramento, e nell' istrumento successivamente stipulato coll' autorità della G. C., non si calcolarono nell'eredità di D. Francesco i suddetti arrendamenti, come quelli che non appartenevano a tale eredità: ma fu calcolata la sola eredità di D. Francesco in duc. 9800. (1).

VI. Da un' istanza posteriormente fatta nella G. C. da D. Francesco Garzia, in cui disse, che l'eredità di D. Francesco Colpano, ad altro non ascendeva, che a duc. 9800. (2).

Per la qual cosa i predetti arrendamenti, che un tempo stettero in testa di D. Caterina de Meglio, non. han che fare coll'eredità di D. Francesco Colpano, ma sono spettati e spettano a D. Arcangelo Colpano en propria persona.

Resta dunque l'eredità di D.Francesco Colpano, netta di debiti, in duc. 9800., a' quali aggiunti, giusta il patto de' capitoli, i duc. 2000. dotali di D. Virginia, forma l'eredità il totale di duc. 11800.

⁽¹⁾ fol. 127. ad 137. (2) fol. 138. ad 140.

La settima è duc. 1685. 70. Ma D. Virginia ebbe duc. 2000. ne' capitoli, e 250. in circa n'ebbe col-· la transazione del 42., che in uno sono duc. 2250. Adunque venne ad avere molto più della settima ne capitoli convenuta, cioè venne ad avere duc. 564. e gr.30. di più: in circostanze, che una sua sorella D. Marianna, con liquidazione di paraggio dopo la morte del padre, non ebbe altro che duc. 1150. (1), ed un'altra sorella D. Teresa, maritata in vita del padre con Rispoli nell'istesso anno della transazione del 42., ebbe soli duc.2000., ed un'altra, similmente maritata in vita del padre con Rinaldo, ebbe duc. 500.(2), e le sorelle monache ebbero molto meno (3). Fu certamente fortunata questa signora D. Virginia. Ma i suoi figli ingrati all' avo materno, a ingrati al zio che di segnalati benefici li ha sempre colmati; dopo una trigenaria d'acquiescenza della lor madre e padre a quel solenne accordo, vanno ora trovando quella settima, che su a'lor ge-

⁽¹⁾ fol. 127. ad 137.

⁽³⁾ fel. 143. & 150.

genitori, ad tollendam venationem, vantaggiosamente soddissatta.

C A P. II.

Il parto de capiroli fu di futura fucceffione.

Doiché interpretato ho il patto convenuto ne' capitoli, e su di esso molte cose ho ragionato, ora parlerò poche cose della sua nullità, conciossaché sia patto di sutura successione. Quel patto adunque, anche preso nella vera interpretazione, che io gli ho data, è nullo; perciocchè è patto di sutura successione, turpe, e contra gli buoni costumi.

In un contratto tra vivi si promette la settima dell'eredità: ch'è quanto dire, che in un contratto si costituì un erede pro septima parte. E questo è quello
che le leggi ad ogni pagina han riprovato. Imperciocchè l'eredità non può darsi col patto: il succedere a taluno non è cosa che la legge permette, che si
possa fare con patti.

E nel vero per speciale indulgenza della legge è stato conceduto, che taluno dopo la sua morte, del suo patritrimonio disponga (1), con una disposizione, che debbe aver l'effetto in quel tempo in cui la roba non
è più sua (2). Questa sacoltà però non altrimenti la
diede la legge, se non se con certa sorma, cioè per
testamento: dimodochè non praticandosi la sorma del
testamento, ritorna la cosa a quella impossibilità na
turale di disporre l'nomo per quel tempo, in cui egsi
non esiste, ed in cui la roba non è più sua. E quindi sacendosi ne contratti tutto ciò che per testamento dovrebbe sarsi, egsi è un atto inutile e nullo, perciocchè non ha il savore, e l'assistenza della legge (3).

Sebben che dich' io, che questo patto non ha l'assistenza della legge? doveva anzi dire, che tale patto ha l'espressa resistenza della legge; poichè è turpe, e con-

⁽¹⁾ l. 3. ubi glof. ff. de testam.

⁽²⁾ l.in tempus ff. de hæred. instit.

⁽³⁾ l. stipulatio 61. sf. de v. o., l. en eo C. de inutil. stipul., l. sin. sf. de suis & legit. hæred., l. 15. sf. de pact., Pekius de testam. conjugum tom. 8. tract. magn. part. 1. cap. 7. lib. 1. n. 6.

contrario a' buoni costumi. Così rescrissero gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano nella 1. en eo C. de inutil. stipul. En eo instrumento nullam vos babere artionem, in quo comera bones meres, de successione sura, interposita suit stipulatio, manisestum est: cune omnia que contra bonos mores, vel in pattum, vel in stipulationem deducuntur, nullius momenti sint. E s' Imperator Giustiniano nella 1. sin. C. de patt., an nullando cotesti patti, gli chiamò odiosi, e pieni di tristo evento.

Nulli sono eziandio questi patti, ancorchè in istrumenti dotali siensi convenuti. Il savor del matrimonio non induce validità ad un patto ipso jure nullo. Gli Imperatori Diocleziano e Massimiano così dissinirono nella l. bareditas C. de past. convent. per un patto di sutura successione, che vice testamenti, dotali instrumento suerat interpositum. E somigliante legge secero gli Imperatori Valeriano e Gallieno in l. pastum quod dotali C. de past., e l'Imperatore Alessandro in l.pastum dotali instrumento C. de collation., e Paolo in l. pater instrumento dotali sf. de suis 6º leg. bared.

Queste leggi han seguito d'accordo tutt' i giuristi. Co-

and the second second second

sir Anneo Roberto (1). Quin esiam (son sue parole) indubitati juris est, pactiones qualescumque de viventis baredituse, irritas, nullas esse, O juro civili pro illegirimis baberi, l. lices O l. sin. C. de pact. l. 1. 5. inserdum sf. de vulg. O pupill. E consutando l'opposizione del giuramento, si vale della risaputa regola legale, che juramentum non est vinculum iniquisatis.

Peckio nel suo dottissimo trattato de testamentis conjui gum (2), ragionando sulla nullità di questi parti, dice: Adae un nei favore quidem matrimonii, nec coharentia alterius alicujus contractus, sustineantur, l. h. raditas C. de pact. convent. Torre pruova dissusamente l'istesso argomento nel suo trattato de pastis suturn successomis (5). Ed. Ottomano ancora (4), e Carlo Molineo (5), ed altri giuristi oltramontani.

Nè da questi punto si discostarono i scrittori del nostre foro.

⁽¹⁾ rerum judicatar. cap. 4.

⁽²⁾ tom. 8. tract. magn. part. 1. c. 7. lib. 1. n. 7.

⁽³⁾ lib. 2. cap. 1. n. 59. , & lib. 2. c. 2. & 3.

⁽⁴⁾ conf. 7.

⁽⁵⁾ ad Alexande. conf. 115. D.

foro. Il Reggente de Marinis dopo aver disputato lungamente sulla nullità di questi patri convenuti in istrumenti dotali, soggiunge: Idque sive su pastum-de
fuccedendo, sive de non succedendo, quia semper est de
succedendo in persona alicujus. Nec sirmatur juramento.

E per tacer d'altri molti, così auche scrisse il nastro coetaneo scrittore e mio gran maestro D. Giuseppe Sorge (1).

Queste leggi, e queste autorità han seguito i tribunali nostri. Così decise il S. R. C. nel 1771. nella cansa di Fiume a relazione del su Consigliere Guidotti, in banca di Rubino, in caso di rinuncie di donne. Le parole della sentenza stampata sono queste: Sane bujusmedi renunciaziones, que aliud non sunt, nisi pattume de non succedendo, juris civilis authoritate recte improbantur, l. 3. C. de collation., O l'ult. st. de suis O legit. (2).

E così anche decise nel 1775. la Regia Giunta de-

(2) fol. 174. ad 180. O propr. fol. . . a t. list. R.

⁽¹⁾ in jurispr. for. tom. 6. cap. 8. de renunciat. n. 16. Adde Merend lib. 1. controv. jur. cap. 1. n. 12. 9 seq. Vide etiam Fabr. de error. pragmatic. decad. 12. error. 4. n. 18.

gli Allodiali nella causa de' Santori di Caserta, presso l'attuario Dati (1). Il caso era questo. D. Francesco Santoro tosse in moglie D. Emilia Massello. Ne' capitoli intervenne D. Nicola Santoro padre dello sposo, il quale si obbligò a questo patto: Promette di lasciare a dette D. Francesco porzione non minora a quella che lascerà a ciascuno degli aleri suoi sigli. Nacque la controversia circa la validità di questo patto: E su deciso, esser nullo, come patto di sutura successione.

G 2 *

CAP.

⁽¹⁾ fol. 52. ad 55. 6 proprie feli 52. 6 53. a e. lie. A.

C A P. III.

Fu transatto.

Uesta causa, per le ragioni finadora mostrate, era di sicurissima vittoria per D. Arcangelo Colpano. Il patto convenuto ne' capitoli, dell'affegnamento fatto dal dotante della settima parte della sua esedish alla sua figliuola, eta patto di sutura successione, che le leggi lo annullano: nè il giuramento, nè il faver del matrimonio potevano effer sanatoria della nullità di quel reo patto. Leggi espresse lo dicono, i maestri della giurisprudenza l'infegnano, e i tribunali continuamente così decidono. E lasciando ciò stare, quel patto, qualora valido fosse stato, era di settima d'eredità, franen non già di debiti, ma di pesi e legati che avesse il dotante lasciati in testamento, sì perchè così espressa mente canta il patto, sì perchè la legge così l'intende, ancorchè il dotante con tanta chiarezza non si sosse spiegato: altrimenti se si volesse intendere per settima franca di debiti contraendi in vita, sarebbe stato un patto iniquo, ingiusto, ineguale, contro alla carità ordinata verso se stesso, contro l'amor naturale verso

verso i figliuoli, finalmente contra il buon senso, e contra ogni diritta ragione: e però, per dritto di matura, delle genti, e civile, farebbe stato un patto non obbligatorio. E quindi sall' indubitato sistema di esser settima lorda, non già franca di debiti, sarebbe ella stata di gran lunga minore di que' duc. 2250. che D. Virginia ebbe in dote, co' capitoli e colla transazione: dote, che niuna delle sue sorelle ebbe si ricca, nè in vita, nè dopo la morte del comun padre.

Ma se non mi de vortà concedere, che D. Virginia avea manisesto torto, un sol Pirronista ostinato potrà
negarmi, che l'assunto di lei di esser settima franca
di debiti, era stranamente dubbioso. E tale essendo,
come si avrà decreggio d'impugnare una transazione, che a riscattar sissatto dubbio su stipulata? Per
ammettere un transigente all'impugnazione d'una transazione, neque vi, neque metu, neque dolo, stipulata,
uopo è sovvertire pria tutta l'economia del dritto civile.

Transigettero i coniugi D. Francesco Garzia, e D. Virginia Colpano: e le transazioni per qualunque motivo non si rescindono. Importa grandemente al pubbli-

blico, che liti non vi sieno: e colle transazioni le liti si estinguono.

A finir le controverse tra gli nomini, due modi sopra duto si sono istituiti, cioè la sentenza, e la transazione: il primo de' quali ha luogo anche contra il dissensienti (1), ed il secondo ha solamente luogo tra il consensione (2). Quiadi l'uno e l'aluro modo gl'istessi estetti produce in legge. La sentenza gli produce per la pubblica autorità, ond'è munita (3), e per la pubblica utilità che partorisce; perciocche siccome ottimamente nota Cicerone nell'orazione pro Sylla: Sente reipublica manime judicais volus consinezame. La transazione poi, che abbia uguale autorità colla sentenza, anche resta nasione placuie; sequidens aibil ita sidai songraire bumana, quam que placuerume myladici, siccome rescrissero gli Imperatori Diocleziamo e Massimiano (4): ed in un'altra legge (5) dif-

⁽¹⁾ l. 83. §. 1. ff. de v. o.

⁽²⁾ li 13. C. de transact.

^{(3) 1.65.} S. 2. ff. ad S. C. Trebell.

⁽⁴⁾ in 1.20. C. de transact.

^{(5) 1.} si pro fundo 33. C. cod.

finisono: Si pro fundo, quem pesebar... transactionis causa placuie: ..., instaurari decisam lirem probibent jura. Altrimenti (secondoche l'Imperator Milippo prosser) (1) nullus evie lirium sinis, se a transactionibus caperit facile discedi. E siccome la sentenza sa dritto tra de parti, ed in conto di verità si tiene (2); così l'istesso dee dirsi della transazione, in ugual modo come diresi del giuramento (3).

Costa dunque, che il principale essento della transazione si è, che abbia l'istessa amonità della cosa giudicata, ed a qualta questi in cuesti si assomiglia. Per la qual cosa, tostochè la transazione si è celebrata, nè per penitenza di una delle parti (4), nè per imperial referitto si può mai rescindere, nè si può da capo risvegliare la lice (4) adall' istessa maniera come si offerva nella cosa giudicata (6). Per ugual ragione va-

⁽¹⁾ in l. 20. C. eod.

^{(2) 1.65. §. 2.} ff. ad S. C. Trebell.

⁽³⁾ l. 2.ff. de jurejur.

^{(4) 1. 39.} C. de transact-

^{(5) 1. 16.} C. eod.

⁽⁶⁾ l.3.C. sentent rescindi non posse, l. ult.C. quomodo & quando juden &c.

le la transazione, ansorche dagl' istrumenti dipoi ritrovati, altrimenti appaia il merito della causa: Sub
prasensu instrumenti possea reporti, transactionem bona
fide initam rescindi jura non pariuntur, son parole degl'
Imperatori Diocleziano e Massimiano (1). Lo che
per ragion della pubblica utilità si è stabilito; conciossiache niuna cosa tanto, alla pubblica tranquillità
si opponga, quanto il volere risvegliar le liti sopra
cose concordate e transatte. Così ancora delle cose
giudicate parla l' Imperator Gordiano (2). Sub spe
movorum instrumentorum possea repersorum, res judicatas restaurari grave est.

In oltre, ad esempio della cosa giudicata, che non aumette ripetizione d' indebito, per la pubblica autorità della medosma, se mai cosa non dovuta, per causa di giudicato siesi-pagara (3); l'istesso istessissimo effetto si vede nella transazione, dove lices res nulla me-

⁽¹⁾ in l. 19. C. de transact.

⁽²⁾ in l. 14. C. de re judic.

^{(3) 1.36.} ff. famil. ercifc. 1. 1. C. de condict. indeb.

media fueris, come parla il giureconsulto Paolo (1), cioè ancorchè fra i transigenti niun debito vi fosse stato. nientemeno la transazione sussiste: di modo che non possa ripetersi ciocchè per causa di tale transazione siesi pagato (2). E la ragione si è, perchè quello che si dà per causa di transazione, non si da senza causa: Name fi lis fuit (cos) Paolo (3)), boc ipsum quod a lite disceditur, causa videtur effe. L' esempio sta registrato nella 1. 23. C. de transact. Un certo Tiziano credendo di essere erede di un certo Archemidoro, comvenuso da' enclitari di lui, si trapsigè con essi, data loro una certa somma. Dipoi trovò, che altri erano gli eredi di Archemidoro. Andò con suo libello dael' Imperatori Diocleziano e Massimiano, dimandando, che gli de face gestituito il denaro, sotto pretesto d'indebito pagato : e gl' Imperatori decisero di non competergli la ripetizione dell'indebito, poiche per causa di transazione si era dato.

H

E se

⁽¹⁾ in 1.65. S. 1. de condict indeb.

⁽²⁾ d.l. 65. S. 1. ff. de condict. indeb.

⁽³⁾ in d. l. 65. \$. 1.

E le si va più innanzi scorrendo il titolo del Codice de transact., fi trovest accordate forte maggior favore alla transazione, che alla cesa giudicata. E' celebre la l. 41. dell' Imperatore Arcadio C. de trunfall. che Bartolo, Paolo de Castro, e Giacomo Gotofredo chiamano fingolarissima, perchè contiene unove e singolari disposizioni, cioè che chi non esserva la giusata transazione, si soggetti a quattro pene: primieramente venga notato d'infamia: secondo perda l'azione: terzo sia costretto a prestate la pena promessas enerto debba restituire ciocche colla transazione ha ricevuto, che nel foro chiamali reflicuzione dell' accoro. E quest ultima pena su sì a cuere alle leggi, che non solo in questa legge di Arcadio, ma anche in un' altra degl' Imperatori Diocleziano e Massimiano (1) era flata da gran tempo prima ordinata; perciocche in questa si dice, refuso pecunio, ed in quella di Arcadio, & rarum proprietate careat, & emolumento, quod en pactione vel transactione illa fueris

⁽¹⁾ l. si diversa 14 C. de transact.

consecuent: onde Giacomo Gotofredo (1) scrifte, & accepea sibive dara, restinuere, eaque omnia ei qui di-Elis manfit, adquiri: e apprelso, postrema pæna est, quod se quid en palle ille acceperit, reddere teneatur. Ch' è quanto dire, che o fi convenga, o non fi convenga la rostituzione del ricevuto, sempre si dee, perchè è pesa dalle leggi espresamente sulminata contra coloro, che vengono contra le transazioni (2). Da questi principi disconde, che non si può rescindere la transacione di una lite, sotte preresto di enormissima Issone. Udiamolo dal Giureconsulto Scevola (3). Accadde in Roma questo caso. L'erede gravato restitui una quantità piccelissima di beni a cosoro, a quali si doveva il fedecommesso, dando loro ad intendere che quello folo aveva trovato nell' eredità del fedecommettente. Dipoi trovati gl' istrumenti, si venne in chiaro che nell' eredità erano rimasti quattro doppj di più. Si

(3) in l. Lucius 78. S. fin. ff. ad S. C. Vellejan.

⁽¹⁾ in l. Arcadii 7. C. Theodos. de pact. O transact. & at enim, O & prima pona, vers. postrema.

⁽²⁾ Grammatic. decis. 66. n. 23. 66. per d. l. si diversa C.de sransact. Mangieri in presect. ad pandect. tit. de transact.

questionava se l'erede potesse essere convenues a restituire questo di più. Scevola consultato su questo
articolo rispose: Secundum es que proponuntur, se non
transatum esser, posse. Adunque ancorche, dagl' istrumenti dipoi rinvenuti, si sieno ritrovati nell'eredità quattro doppi di più di quello che in tempo della transazione credettero i transigenti, contuttociò
se per via di transazione l'affare siesi terminato, non
si può mai più ritrattare. Si comprova l'istesso colla
1. 19. C. de transat., dove colle parole innanzi trascritte espressamente si dispone, che la transazione sotto pretesto di essersi trovati nuovi istrumenti, non si
può rescindere, con tutto che potrebbe avvenire che
da nuovi istrumenti apparisse la lesione enormissima
del transigente.

E così testissicano lo Alciato (1), il Vinnio (2), il Fabro (3), il Gundlingio (4), il Gotofredo (5), il Wesen-

(2) select. qq. lib. 1. c. 3. 6 8.

(5) in C. Theodof. ad d: I. Arcadii 7. de pact. O transact.

⁽¹⁾ confult. 1201.

⁽³⁾ de errorib. pragm. decad. 8. err. 10.

⁽⁴⁾ in enercisatione de transact, testamenti tabulis non inspectis c. 1. 6.27.

THE THE PARTY OF T

fenbecio (1), il Cardinal de Luca (2), e il nostro regio cattedratico Mangieri (3), con molti altri, l'autorità de'quali io non adduco, per non esser necessaria, e sol mi basta averla accennata.

Colla legge civile va d'accordo in ciò anche la legge Canonica, così trovandosi prescritto da Papa Gregorio III. nel cap. 1. de transatt., dove è da vedersi il dotto comentario del Gonzalez.

Finalmente è legge di natura (ciò che per altro in primo luogo dovea dirsi), che i patti e le transazioni si osservino, se non voglia calunniarsi la stessa ragione umana, e se non voglia sconvolgersi ogni vincolo di società civile. Tanto ne afferma un gran si lososo, e un gran perito delle leggi della natura, e de' doveri dell'uomo, dico il Pusendorsio (4): onde io più avanti non ragiono: vie maggiormente che non brie-

⁽¹⁾ in paratitl. ad pandect. tit. de transact. n.8. vers. an ob lassonem immodicam, & ti. qui notantur infamia n.3., vers. qui contra juratam transactionem venit.

⁽²⁾ de regalib. disc 93. n. 2. O 9.

⁽³⁾ in prælect. ad pandect. to. 1. ti. de transact.

⁽⁴⁾ de offic. hom. & civ. lib.1. c.g. n.3.

brieve viaggio ho fatto, e lango ancora ne debbo fare. Queste leggi sono state con particolari costituzioni de' Re di Francia e Spagna approvate, come riserisce il Paponio, ed il Merenda (1). Il Merenda dice di più, che non si debbano nè pure ascoltare gli avvocati obe tentano d'aprir bocca contra le transazioni.

Queste medesime leggi sono state in ogni tempo venerate, ed esattamente eseguite con molte decisioni del Sacra Regio Consiglio Napoletano, lasciando stare quelle della Ruota Romana, e di altri tribunali esteri. Io ne ho locupleti testimoni Mazzeo degli Assisti (2), il Consigliere Grammatico (3), il Reggente Revertera (4), il Reggente de Marinis (5), il Reggente Capecelatro (6), Galluppo (7), Prato (8), Riccio (9), ed

⁽¹⁾ lib. 2. controv. jur. c. 20 n.30. 6 31.

⁽²⁾ dec. 220.

⁽³⁾ dec. 66. n.21. & Segq.

⁽⁴⁾ dec. 540.

⁽⁵⁾ to. 2. refol. c. 233.

⁽⁶⁾ dec. 149.

⁽⁷⁾ in pran. S. R. C. par. 2. C. 5. 2.26.

⁽⁸⁾ in addit. ad Muscatell. glos. transactionis ad n. 3.

⁽⁹⁾ collect. 3857. par. 8.

LEGERAL SERVICE DE SERVICE DE SERVICE

ed Ursillo (1). E moltissime altre ancora potrei recarne di questi ultimi tempi nostri: e tra esse quella per la causa del Duca d'Apollosa Piscicelli, che ferve di patto alle transazioni, che quindi si son fatte: l'altra a relazione del fu Duca Perrelli nella causa tral Principe della Roccella, e si signori Altimari presso lo scrivano di Napoli: la terza nella causa tra D. Benederto Cuomo, e il monistero di S. Caterina di Siena, presso lo scrivano Santelia: la quarta in grado di nullità tral Marchese di Cerce Maggiore. con i fratessi di Ferrillo, a relazione del su Consigliere Mastellone, co' dottissimi Consiglieri aggiunti fignor Marchele Avena, e fignor D. Nicola Vespoli : e l'ultima solennissima nella causa tral Marchese di Cafalnuovo, e II Duca di Monteleone a' 19. Dicembre 1782. in banca di Martino presso lo scrivano

(1) ad Afflict. dec. 220.

Non rispondo alla strana opinione di Giorgio alleg.34., per non dare inutile tedio al S.C. La temerità della sus intrapresa la redargui bastantemente un suo discepolo Francescantonio Prato, disceps. 40. lib. 2., & in addit. ad Musscarell: glos. sransattionis in addit. ad n.3. Onde io a Prato rimando il leggitore, dove avrà il piacere di veder che acerbe stincate diede il discepolo al suo maestro.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Gaetano Basile, con tredici Consiglieri, uno de'quali su il sapientissimo Consigliere, e d'alto intendimento sornito, il signor D. Nilo Maleno, cui una divina sorte mi ha in giudice compartito in questa causa. Nelle quali decisioni tutte si è inesorabilmente prescritta la restituzione di ciò che colla transazione si è ricevuto, colle seguenti sormole: ovvero restitutis prius quantitatibus receptis, terminas datus currat, se termine si trovasse già dato, ovvero restitutis acceptis providebitur, se termine non si sosse trovato impartito: e ve n'ha taluna, in cui nettamente su detto, non esse locum petitis (1).

Ma io ho qualche circostanza di più nella causa mia, che non concorse in tutte queste cause che ho ricordate. Gli attori che nelle predette cause impugnavano le transazioni, allegavano soltanto il dubbio evento della lite. Alcun per esempio pretendeva un maiorasco, e l'altro l'oppugnava: questi due si misero d'accordo fra loro: il reo convenuto diede somma di denaro al pretensore, e questi per tale somma transigè sa sua pre-

by Google

⁽¹⁾ fol. 106.

pretensione, e cedette il maiorasco. Ma finalmente il dubbio versava sopra una cosa certa, che l'un contra

l'altro pretendevà. Or che diremo noi nel caso nostro, in cui la cosa che si pretendeva (oltre al dubbio nascente dal patto di futura successione) era incerta ed eventuale? Poteva benissimo avvenire, che nell'eredità di D. Francesco Colpano niente vi sosse rimasto: ed ecco. che sarebbe andata in fummo la settima parte convenuta. Colla transazione D. Virginia, una col suo marito, ricedendo dal giudizio introdotto in Vicaria, si volle con que'duc.250. assicurare d'un lucro eventuale (1). E se ne volle assicurare tanti anni prima che suo padre morisse; mentre la transazione su nel 1742. e la morte di D. Francesco Colpano su nel 1760. Ch' è quanto dire, che aggiungendosi a' duc.250. l' interesse di diciotto anni, quanto sopravvisse D. Francesco, venne D. Virginia a lucrare altri duc. 180., i qua-

⁽¹⁾ Vi. Wesenbec. in paratitl. ad pandect. ti. de transact. n:8. Muller. ad Struv. enercis. 23. §. 26. Ulric. Cramer. in specim. jur. natur. de æquitate in probabilibus, exemplo emptionis illustrata.

and the second of the second

i quali uniti colla sorte, fanno il totale di duc.430. Qui enim cito solvit (dice la legge (1)), bis solvit: & qui sardius folvis, minus folvis; nam & sempore minus folvitur. Come dunque oggi si ha il coraggio d'impugnare una transazione sì vantaggiosa? La signora D. Virginia fece quel negozio, che non fecero le altre figliuole di D. Francesco; perciocchè delle maritate, una ebbe duc. 2000. (2), un' altra 1150. (3), un'akra 500. (4): le monache n' ebbero molto meno, da che una fu monacata in un monistero di clausura suori di questa capitale (5), ed un'altra in un conservatorio (6). La sola D. Virginia ebbe circa duc. 2430, cigè duc. 2000. di dote, duc. 250. di aumente di dote per la settima parte dell'eredità par terna transatta: ed altri ducati 180. venne ad avere per causa di frutto di tal pretesa settima anticipata. Tut-

"Google

⁽¹⁾ T. 12. S. 1. ff. de vi.f.

⁽²⁾ fol. 141.

⁽³⁾ fol 127.

⁽⁴⁾ fol. . .

⁽⁵⁾ fol. 150.

⁽⁶⁾ fol. 143.

Tutto ciò che da me detto è finadera, in poche parole si restringe a questo: la transazione a simiglianza della sentenza sa nuscere l'eccezione sinis simine: e però siccome con una sentenza per mezzo non si apre termine, così nè pure con una transazione; da che la transazione, e la sentenza camminano con pari passo. Arnoldo Vinnio (1) ragionando sull'eccezioni nascenti dalla transazione, dalla cosa giudicata, e dal giuramento, dice, che queste chiamansi encepriones siris sinita, quia impediune siris ingressimo, sidest quin repellitur actor agere volens post transactionem sactam, litemve jurejurando, aut sententia judicis decisam; cum alia enceptiones, quamvis peremptoria sint, veluti doli mali, pacti conventi, litis ingressimo non impediune.

Poiche dunque abbiamo dimostrato la causa; se cibiezioni degli avversari ora (mentre questo era il quarto capo) se piace consuteremo.

I 2

CA.

⁽¹⁾ de transact. c. 8. n. 4. Adde Grammatic. dec. 66. n. 51. O'Ricc. in pran. so. 2. c. 5. n.12.

Control to the second of the control of the control

CAPO IV.

Confutazione delle eccezioni delle parti contrarie.

I Figliuoli di D. Virginia Colpano oppongono ch' essi non sono eredi della madre: e se lo sono del padre, lo sono col beneficio dell'inventario; onde non sono costretti all'osservanza della transazione, e non sono obbligati a stare al satto de' lor genitori.

Ma io rispondo loro imprima: Se non sosse transazione quella ch' io loro oppongo, ma sentenza passata in cosa giudicata, valerebbe loro questa eccezione, ovvero con un rotondo, non esse locum perisis, sarebbero ributtati? E il savor delle transazioni, per le cose dette innanzi, non solo uguaglia, ma supera di gran lunga la sorza della cosa giudicata.

Rispondo appresso, che i figli di D. Virginia, dovunque si rivolgano non potranno mai ssuggire, che da lei han causa, e però al fatto della medesima debbono a sorza stare, per la nota l. eum a matre C. de reivind. O l. vindicantem ss. de evist. La dote da chi mai l'hanno avuta? Securamente da D. Virginia. Adunque debbono stare alla transazione che sece D. Virginia su questa

COLICATIONICATIONICATIONICATIONICA

questa dote: ed assurdo e' sarebbe, che più dritto avessero i sigli, di quello che n'avea la loro madre su
quella dote, che dalla medesima è loro ovvenuta (1).

Ratio (così ragiona il Peregrino (2) colla teorica di
Paolo di Gastro) Ratio Pauli Castrensis videtur multum rationabilis, absurdum fore, causam babentem plus
juris babere, quam austorem suum, O sic plus esse
in causato, quam in ipsa causa, l. aliud s. absurdum
l. in omnibus s. non debeo l. nemo plus juris sf. de
regulis juris, l. sin. s.1. C. de edisto Divi Hadr. toll.
Ideo qui vinceret austorem, vinceret etiam successorem. . . . Et probationes qua juvant adversus austerem, sufficiunt etiam adversus successorem.

Ed ella è regola di legge civile e canonica, che en qua persona quis lucrum capir, ejus factum approbase deber (3). La qual regola ha luogo non solo nel successore universale, ma anche nel successor singolare; per-

(2) de fideicom. arric. 45. n. 27.

⁽¹⁾ l. si mulier 32. §. 1. ff. ad S.C. Vellejan. l. 1. §. illud vers. in locum ff. quorum legatorum.

⁽³⁾ l. en qua persona ff. de r.j. l. qui in jus ff. eod. cap. is qui, de r.j. in 6.

perciocché anche questi è tenero a stare al farro del suo autore (1).

Più: egli è principio di legge, che alseri per alserum non quaritur actio (2), e che l'azione è figlia dell' obbligazione (3). Quinci avendo la fola D. Virginia l'azione, da che ella fu la rea fipulandi; ne fegue, che non possono i figliuoli di lei altramente sperimentar l'azione della madre, se non come sor trassusa da lei per titolo di successione: donde confeguita che al fatto della medesima debbono ominamente stare. Quale obbligazione mai ha contratta D. Arcangelo Colpano co' presenti attori? Niuna. Adunque niuna azione hanno gli attori contro di lui: niun dritto hanno di muovere colle loro proprie persone cotesta lite: e per parlare colla frase del soro, non babent jus standi in boc judicio. Non potendo dunque i figli di

(2) l.quæcunque gerimus 11. ff. de action. O obl. Wesenb. in paratitl. ad pandect. tit. depositi n. 7.

⁽¹⁾ l.1. §. illud vers. in locum ff. quor. legator. l. si mulier 32. §.1. ff. ad S.C. Vellejan. Rovit. dec. 6. n.5. © 6.

⁽³⁾ l.42. S. ea obligatio ff. de procur. Bachov. ad Wesenbec. in paratitl. ad pandect. vi. de oblig. O act. n.12. vers. materia. Mangieri element. jur. civ. to. 2. lib.3. tit. de oblig. S.1. sect. sequitur.

D. Virginia altramente stare in giudizio, se non se en juribus della madre; al fatto della medesima obsorto collo dovranno stare.

Or che vale loro l'aversi spedito, non decreto di preambolo, ma decreto di spettare & spettavisse di nove delle diece parti della dote materna? E la decima di chi mai sarà? Questa tapinella di decima è
rimasta in aria. Ma la legge opportunamente ripiglia: Non est malitiis bominum indulgendum (1). Bel
sottersugio in vero sarebbe questo, per ingannare i
cittadini napoletani, e per sovvertire i principi più
saldi della giurisprudenza. Il siglio si metterebbe sotto lo stendardo della consuetudine si qua moriens,
per venire contro al fatto della madre sulla dote: il
prossimo agnato, o cognato, si sarebbe scudo della
consuetudine & sa restaror, per venire contro al fatto
dell'ultimo defunto sopra la metà de' beni antichi.

Ma lo spirito delle nostre consueradini non su questo.

Vollero provvedere i figli sopra la dote, e i prossimiori

^{(1) 1.39.} ff. de rei vindic.

miori fopra i beni antichi, d' una legittima accresciuta: la quale per i figli sossero nove parti della
dote materna, e per i prossimiori agnati o cognati
la metà de' beni antichi. E perciò essendo questa porzione consuetudinaria legitima austa, come dicono i
dottori; ne segue, che siccome nella legittima si succede jure bæreditario, cioè dedusto ære alieno, e i
sigli debbono stare al fatto del padre (1); così anche
nella porzione consuetudinaria, sia delle nove parti,
sia della metà de' beni antichi si succede, dedusto ære
alieno, e si dee stare al fatto della madre, e dell'
ultimo possessore (2).

Ed

(1) Inst. de inoss. test. §. 5., l. Papinianus §. quarta autem sf. eod. ti., l. cum quæritur C. eod., §. aliud quoque capitulum, auth. ut cum de appell. sognosc. Calvin: in lexic. jurid. v. legitima liberorum olim erat, de Franch. dec. 80. n. 1.

(3) Brilla ad consuet. ti. 6. c. 1. n. 14. © ti. 2. c. 2. n. 16. © 17. Pansut. in controv. sup. consuet. to. 3. controv. 25. n. 41. © 42. © to. 2. controv. 4. n. 12. Consil. Rocc. to. 1. resp. 61. n. 1. 2. © 16. Rovit. cons. 95. lib. 1. n. 1. 9. © 10. © ibi Altimare, de Franch. dec. 374., de Marin. alleg. 35. n. 9.

TO DESCRIBE TO THE TAXABLE TO SEE THE SECTION OF TH

Ed è quì da avvertire, che ciò che alcun forense (1) ha opinato, che i figli nelle nove parti, e i profitamiori agnati nella metà de' beni antichi, vengono jure proprie, fi vuol intendere con questa distinzione, cioè che vengono jure proprie, inquantochè non son tenuti a legati, condizioni, e sedecommessi, che in morte imponga la madre, o l'ultimo possessore de' beni antichi: purchè però adiscano l'eredità colla riserba delle loro rispettivo ragioni delle nove parti, e della metà. Ma inquanto a contratti, ed altri se si satti in vita dalla madre, e dall'ultimo possessore, i figli, e i prossimiori agnati vengono jure successore, i sigli, e i prossimiori agnati vengono jure successore.

Questa sana dottrina e ragionevole, oltre all'essere insegnata comunemente da' nostri sorensi (2), è autenticata eziandio da molte decisioni del S. C. Ed acciocchè e' non paia ch' io parli di mio capriccio, n'addurrò, per non allungarmi, due sole riferite dal Presidente de Fran-

(2) Vi. doctores supra citatos.

⁽¹⁾ Molfel. ad consuet. par. 7. q. 14. n. 3. to. 1. Staiban to. 1. resol. for. c. 86. n. 34.

Franchie, qui fanno di berretta tutt' i nostrali, dec. 89. 12. 4 7., 6. dec. 690, 11.9. Nella prima, il dotto Presidente scrive così; Bons, que reservantur fibiis en dispositione consustudinis pradicte, debentur jura successionis, ut dicit Napodanus in consuer. & si testator in verbo disponere colum. 3; vers. non obstat pactum consussedinarium, O in verbo weniat in princ. come additis in apostilla, O novissime per Minadoum postee impressum in repet. coust, ragni in aliquibus, in 40, nos. n. 15. vers. O de jure, cap. 135, Quod est adeo verum, quod ad finem transmittendi requiritur, agnitio, seu aditio Advertendant tamen est , quod licet films, C agnati babeant legata reservata per consuctudinem; jure successionis tamen ad solucionem legatorum quatenus ultra pramissa fierent dispostriones, non reveluntur filis, G agnati , sed adibunt baredisasem, reservatis illis juribus, Freccia in addit, ed consuer, in ver. peruenier, & ver. nota, quod patest fol. 181. Es usentum esiam beneficio invensarii, in cujus discussione, contra legatarios, bac virtute consuetudinum debita, retinebunt. E nella seconda così attesta: Nos autem loquimm in benis, que jure agnationis obvenerunt agnatis, in quibus ad boc ut agnati lucSuccedent . oporter auod fint baredes . we est viene die

succedant, oportet quod sint baredes, no est plene di-Etum supra in decis. 89. Immo requiritur aditio; ut transmittantur, ut est ibi dictum.

Ma perchè io ho omesso cola, che sorse più che alera dimostra, che i figli vengono alle nove parti della dote jure successionis? Egli è caso espresso di legge (1), che il testatore può istituire più eredi in parti shuguali, ancorche tali parti unite insiemo sieno più: o meno dall' affe di XII. once : porende egli ; a fao piacere , formare la sua erolies de MIVE ence . The XX., 'e più : ed anche de X. once, IX., eccetara. Or la nostra consuctudine si qua movidis las formato l'eredità della dote materna in X. once, cioè IX, per i figli, ed una a libera disposizione della madre, mella quale pud à luo addissio, o Avientivi sesse un estraneo, ovvero gratificarno un figlio prediletto, o in qualfivoglia altra guila disporne. Ora lo ricerco: quanti sono gli eredi? Sono due, uno è il figlio, o figli, eredi in IX. parti, l'altro è l'estrance in f. K, 2

- bigilized by Google

⁽¹⁾ l. interdum 13. ff. de bæred. instit.

parte (1). Se dunque amendue sono eredi, amendue hanno, per le rispettive quote, jus universale, a per le istesse rispettive quote ereditarie debbono stare al statto della desunta madre: non ci dee stare solamente l'erede nella decima, ma anche, i sigliuoli eredi nelle nove parti.

Da qualunque lato adunque si risguardi questo articolo, sempre i sigli di D. Virginia debbono stare alla transazione ch' ella sece sulla dote, sì perchè per principi inconcussi di legge nelle IX. parti della dote sono
eredi della madre, sì anche perchè quella transazione
non su un atto d' ukima volontà vietato dalla consuetudine, ma sa un atto inter vivus dalla consuetudine non proibite.

E vaglia il vero, per vigor delle nostre consuetudini, rispetto alla dote; altro esse non vollero, se non se frenare l'arbitrio della madre in morte, dandole facoltà di disporre a suo arbitrio della sola decima, salve le altre nove parti a sigliuoli: e rispette a beni antichi vollero limitare in morte la facoltà dell' ultimo pos-

(1) d. l. interdum.

(LXXVII)

possessore di disporne della sola metà a suo talento, salva l'altra metà a' prossimieri agnati. Ma intamo elle non limitatono alle donne la libertà di sar debiti, e di alienare in vita la loro dote: Bons sibilia (son parole espresse d'una nostra consuerudine (1)) in dotem data, perost mulier sum consensita vini sui alienare.

Ipsa vivente (son parole di Barattuccio (2) antichissimo glosatore delle consuerudini) remanes libera devis dispossio.

In vira tamen (2 il de Bottis (3) comentatore agrapho delle consuerudini) musica parost disponene ad libirum.

Porest donane, sono voci del Napodano (4), del mio granamentro Sorge (5), e di tutti gli altri consuerudinisti (6). E

(1) consuct. bona stabilia.

(2) in consuer. si qua mulier, in glos. incip. gran caso.

(4) in consuer. O s rafiator n. 6.

⁽³⁾ in d. confues. fi qua mulier, in glos. incip, fi mu-

⁽⁵⁾ in jurispr. for. so. 1. c. 8. de donat. bonor. dotal.

⁽⁶⁾ Molfel. ad confuet. par. 3. qu. 11. vers. subdit, quodmater, Afflict. dec. 370. n. 12. Brill. ad consuet. ti. 11. c. 1. in fi.

(LXXVIII)

del pari le nostre consuetudini permisero al possessore de' beni antichi di sarvi debiti e di alienarli liberamente in vita. Una sola limitazione v'ha per la dote, ed è, che la donna binuba non possa alienarla, qu lora i sigli del primo matrimonio giustamente contradicano, siccome stabili la consuetudine o si mulier justo usus re per i beni antichi, laddove si doni; reservato usus srusta, da vecchi disperati di prole, in frode della consuetudine, siccome insegnò Napodano (1), e depo di lui tutt' i scrittori del soro comunemente (2).

Se d'anque l'alienazione de beni dotali, per le nostre consuctudini è permessa, perchè mai non sarà permessa la transazione, che alienazione non è ? Sarà permesso il più,

⁽i) in consuct. Of st estator in ver. disponere n. 14. O

⁽²⁾ Afflict. dec. 370. n. 13. Peregrin. de jure fisci lib. 3. ti. 9. n. 13. Rocc. resp. 70. n. 6. to. 2. Capyc. Latr. confult. 123. per tot. Molfes. ad consuet. par. 3. de success. en testam. q. 1. n. 29. Montanus controv. 1. n. 61. de Rosa in consuet. & si testator n. 13. Sorge in jurispr. for. to. 2. ti. de donat. bon. dot. n. 46.

più, e non farà permesso il meno (1)?

La transazione non è alienazione. Imperciocchè l'alienazione est omnis actus, per quem dominium transfertur (2). Per contrario colla transazione non si trafferisce il dominio della cosa dubbia che si prerendeva, ma aliquo recepto dalla parte protendente, l'altra parte pacificamente ritiene la cosa controvertita: e però non est alienatio, sed livis incerta, neque senire conventa decisio [3]. E perciò calore, che sono proibiti di alienare, come i tutori, i sindaci, gli amministratori, gli aredi gravati di seleccommesso, i sendaci, gli amministratori, gli aredi gravati di seleccommesso, i sendaci, gli aredi gravati di fedecommesso, i sendaci,

Così insegnò Matteo Wesenbecio ne' suoi dottissimi paratitli alle pandette [4]. Tuteres, procuretores sissi quassalli, & similar, quidus magne en parse commissorum bonorum interdista est alienatio, l. 1. C. de prod. min.

⁽¹⁾ l. non debet 21. ff. de r. j.

⁽²⁾ l. i. C. de fundo dotali.

⁽³⁾ l. 1. ff. O l. 28. C. de transact. Matth. Wesenbec. in paratisl. ad pandect. ti. de transact. n. 2.

⁽⁴⁾ ad sit. de transact. n. 5.

min. entr. de bis qua fiunt a prelat.outr. de reb. eccl. non alien. O de probib. feud. alien. in usib. feud., transigere possunt, vi.glos. Bart. O DD. in l. Prases 12. C. b. ti. de transact.

La medesima dottrina insegnò Francesco Maria Prato [1] in materia di sedecommessi. Doctores omnes (così egli) qui materiam disputaverunt in terminis sideicommissi, an transattio prajudices sideicommissario, quamvis sit salta per eum, cui interdicitur alienatio voluntaria, in eo casu, in quo supponitur transattum bona side, de re dubia, & lite incerta, valere affirmarunt, & per sequentes vocatos esse servandam, l. Prases 12. C. de transatt. E il Cardinal de Luca [2] ne sa viva testimonianza, che questa dottrina est frequens, & quaridiana in materia transattionis, qua aquipollet sententia, & rei judicata, & afficit bujusmodi successores, quamvis independenter, & jure proprio venientes, quoties inita est bona side, in dubio potius prasumenda: e l'istesso ripete in mille altri luoghi

(2) de feud. disc. 43. n. 11.

⁽¹⁾ lib. 2. discept. for. cap. 40. n. 22. ad 31.

(LXXXI)

della fua infigne opera legale [1].

Per la validità delle transazioni sopra i seudi, ho i'autorità di Rovito [2], è del Consiglier di Giorgio [3]. Trascriverò le sole parole di Rovito in proposito de seudi della potentissima casa Sanseverino:

Sed bac difficultas facile removerar; nam consensus Comitis non intervenit per viam simplicis consensus, sed per viam transactionis inita, seu ineunda cum invictissimo Rege donatario & resutatario: qua transactio procul dubio sieri potest etiam in prajudicium su cessorum, qui vocantur en propria persona: citandoci una lunga lista di dottori.

E Reinardo Bacovio [4], abbracciando tutti questi casi, ed altri simili, è di sentenza, che i tutori, gli amministratori, eccesso, passare transseguado, estan donare...

⁽¹⁾ de fideicom. disc. 73. O 154. n. 19. disc. 172. O seq., de feud. disc. 10. n. 11. O 13. disc. 49. n. 8.disc. 113. n. 11. disc. 113. n. 7. O disc. 133, de emphys. disc. 52.

⁽²⁾ conf. 89. n. 2. lib. 2.

⁽³⁾ alleg. 3. n. 1-2.

⁽⁴⁾ in nos. ad Wesenbec. in pandoes si de transacs. n. 4

CONTRACTOR OF THE SECOND

Porro cum de re dubia fiat transactio, qued etiam ad ejus essentiam peneinet, nonne ineptum est disserere, an possit donani transigendo.

Dalle cose sin qui ragionate, a noi sembra effer manifesto, che se è valida la transazione sopra i sedecommessi, sopra i seudi, sopra i beni pupillari, ed altri
simili, che alienar non si possono; valida maggiormente sarà sopra le doti, che per le nostre consuetudini possono alienarsi.

Vanamente dunque s' immaginarono i figliuoli di D. Virginia d'evitar l'eccezione della transazione, cella mal'arte praticata di spedirsi la speciare O speciavisse, della nove parti della dote materna, non già il preambolo dell'intera dote; perciocche anche nella ipotesi, che alle nove parti della dote materna non venissero jure successionis, ma jure proprie, O en propria persona; pure alla transazione sono costretti a stare.

Questo satto d'aversi i Garzia spedito lo spettare es spelavisse, e non il preambolo, chiaramente dimostra, che avevano scienza della transazione. Maggiormente dimostrala un alua satto. Dopo avere il mio chiente appresentato una copia di tal transazione, i figliuoli di D. Virginia n'appresentarono un'altra vecchissima, cel

(fxxxni)

col foglio allegato della lifta de libri, che in quella mancava: cui van dicendo, effer di poco valore Adunque prima d'introdutre questa lite, avevano piena scienza della transazione, della quale n'aveva-

no in casa una copia autentica.

Or questa transazione contorceva sieramente il loro animo. Ci su non pertanto chi lor diede coraggio, e a non temere li conforto, facendo lor sapere d'aver trovato il modo da burlarsi della transazione ed esso era lo specture & spectaviffe delle flove parti della dote. Questo su il gran consiglio legale, che sor diede il mio contraddittore. Dunque, a senso dell'avverfario, se Tizio si spedisce lo spettare & spettavisse d' un fedecommesso di Sempronio, non è tenuto nè a transazioni, nè a debiti, nè a veruno fatto del fedecommettente Sempronio. Se Cajo si spedisce lo spectare & spectavisse d'una donazione di Sejo, non è tenuto di stare nè a transazioni, nè a debiti, nè a niuno altro fatto di Sejo. E chi è colui, che non rayvisa che questi sono madornali errori?

Ma io vo' costui maggiormente convincere . Gli diman (1) do pertanto: Pote D. Virginia muover lite fulla pretela settima? Pote, ed in effent par mezro. di sub (2)

(TXXXIA) /

marito il fece. Se dunque potè muover lite, potè exiandio transigere. Ma che conseguenza inaspettata è mai cotesta? Odasi attentamente, e vedrassi, ch' è legittima. Il padre citato in questa lite, poreva fecuramente opporte l'eccezione del compromesso. concorrendo amendue le circostanze, che vuole la legge del Regno [1], cioè strettissima parentela, e causa ordinaria; perciocchè indubitatamente a termine ordinario dovevà soggettarsi la strana pretensione della settima parte dell' eredità di nom vivente, Se dunque per necessità dovea D. Virginia compromettere, compromettendo non faceva altro che transigenon essendovi chi ignori, che il compromesso è una transacione rimessa all' arbitrio d' un terzo [2]: non altrimenti che la vendita si contrae, o che le parri consentano nel prezzo, o che si rimettano a quello, che un terzo estimerà [3].

Or

⁽¹⁾ progne. odio.

⁽²⁾ DD. in i. se eausa cognista C. de transact. Staiban. resol.

^{(3) &}amp; L. Infl. de emps. C' vendi C' shi Vian.

(LXXXV)

Or se la lite della settima si sosse compromessa, e gli arbitri l'avessero per qualunque minima quantità disfinita; i figli di D. Virginia avrebbero ora coraggio di cinguettare? L'istesso dicasi, essendo finita la lite per transazione; da che dal compromesso alla transazione, e per contrario, validamente si argomenta [1]. Sarebbe dunque bastato l' intervento della sola D. Virginia in quella transazione: ma vi su anche l'intervento del suo marito dottor D. Francesco Garzia, Ora io muovo quì un quesito. Poteva il solo marito transigere? Da' principj innanzi stabiliti, e dal concorde insegnamento di tutt' i giuristi discende, che il marito folo poteva transigere. Imperciocchè avendo lo dimostrato, che ogni amministratore può transigere, in conseguenza può transigere anche il marito, ch' è legittimo amministratore della moglie. E odasi a guarentigia di questo assunto, la dottrina espressa del dottissimo Giovanni Voet [2]. Cum vero [sì dic' egli] maritus tutor unoris sit, & laniorem,

⁽¹⁾ Staiban. resol. for. c. 57. n. 25. to. 1.

⁽²⁾ ad pandect. lib. 2. ti. 15. de transact. n. 2. 0 5.

(LXXXVI)

quam tutores, immo in plerisque equalem cum patre liberes in potestate babente, auctoritatem babeat, inquantum neque cautionem interponere, neque rutiones reddere tenetur: a quibus & pater, adventitii peculii intuitu, immunis erat, 1.ult. S. sin autem 4.C. de bon. quæ lib.; bine dubium, an de rebus unoris, præsertim immobilibus, possit transigere? Decreto quidem baud opus esse verius est . . . Cui consequens, ut longe magis in cafu dubio transigendi facultas ipsi tribuenda fir. Dipoi insegna, che in que luoghi, ne quali al marito è vietato di alienar la dote senza la volontà della moglie, si res immobilis vi transactionis a dominio uxoris recedar, non possa il marito solo transigere senza il consenso anche della moglie. Ma nel caso nostro non recessit dominium rei immobilis dalla moglie; perciocchè mai la moglie non ebbe dominio della settima dell' eredità, ma solo (per sar cortesia agli avversari) ebbe una dubbia e litigiosa azione: ed è troppo nota in legge la differenza che passa tra questi due termini, aver dominio, o sia jus in re, ed aver foltanto azione, o sia jus ad rem (1). Ed ol-

⁽¹⁾ Vide 1.25. ff. de act. O obl. Vinn. Inft. de act. in & omnium.

(LXXXVII)

oltracciò il marito transigette con piena volontà della moglie, la quale intervenne in quella transazione.

Soave affai è la risposta degli attori a questo argomento, cioè ch' essi sono eredi del loro padre col beneficio dell' inventario (1); quando tal beneficio in altro non consiste, se non se a non esser tenuto l'erede ultra vires bæreditarias (2).

Sieno dunque i Garzia in eterno eredi del loro padre col beneficio dell' inventario, purchè mi concedano quella proposizione, che negar non mi possono, poichè me l' ho finadora con vive ragioni espugnata, cioè che avendo i lor genitori (a'quali la settima su promessa) unitamente transatto, debbono essi stare a tal transazione.

Che se contuttociò ostinatamente contendono, ch' essi vengono jure proprio, ed hanno il benesicio dell' inventario, odano in fine la risposta del Cardinal de Lu-

n. 9. 0° 15. Bachov. ad Wesenbec. in paratiel. ad pandece. ei. de ace. 0° obl. n. 1. vers. præcipuæ divisiones.

(1) fol. 70.

⁽²⁾ vulg. l. fin. C. de jur. delib. Vi. Reg. de Marin. 10. 2. refol. for. c. 11.

(LXXXVIII)

and the continue of the second second second

Luca (1), ch' io non ho più lena di guerreggiar con essi loro: Pro veritate interrogatus, prasupponendo Theodoram, vel nullatenus, vel nulliter, Guglielmi fratris bareditatem adivisse, ita ut sibi non obstaret qualitats bareditaria disponentis, qua concurrente, casus erat entra controversiam contra astricem: quoniam bodie tamquam absolute recepta est conclusio derivata en tentu in l. sum a matre C. de reivind. O l. vindicantem sin l. sum a matre C. de reivind. O l. vindicantem sin l. sum in juribus en propria persona competentibus, non obstante benesicio inventarii. E si ricordino pure, che questo ch' essi allegano, non è inventario della madre, ma del padre, e non vi è la cautela di ristra di ragioni, insegnata dal Presidente de Franchis nella dottrina innanzi allegata.

Epi-

⁽¹⁾ de emphys. disc. 19. n. 2.

(LXXXIX)

Epilogo .

Cco che qui compiesi la mia satica. Non occorre di proceder più innanzi per raziocinj, per leggi, 6 per autorità di giuristi, in una causa di ragioni sì ricca. La dote promessa su interamente soddissatta: v'ha un pubblico istrumento del 1738., che io chiamo prima transazione, e gli avversari lo chiamano soddisfazione di resto di dote: e sia in fanta pace soddisfazione, com' essi vogliono. Debbono però vergognarsi d'aver dimandato resto di dote, quando erano consapevoli del predetto istrumento di soddisfazione. Nacque nel 1742. la lite sulla promessa della settima dell' eredità: e fu transatta: e contuttochè tal transazione anche fosse a notizia degli avversari; pure unicamente per desatigare D. Arcangelo Colpano, essi con invetriata fronte la settima han di nuovo dimandata: lusingandosi che a D. Arcangelo, rimasto giovanetto dopo la morte di D. Francesco suo padre, fossero mancate dopo 42. anni le notizie delle scritture. Io a lor confusione ho dimostrato, che della foddisfazione, e della transazione avevano essi piena contezza prima che D. Arcangelo le avesse appresentate al magistrato (1).

Questa sola parola, che la settima su transatta, basterebbe per tutta disesa del reo, e per sar soggiacere gli attori alla rifazion delle spese. Nulla ostando di non aversi i Garzia spedito il preambolo della transigente: che non monta un fil di paglia, tra perchè la transazione alla sentenza si assomiglia, tra perchè i Garzia dalla transigente han causa, & en ejus juribus agiscono, e non possono altramente, se non se jure bareditario agire, e però al fatto di lai debbono a forza stare; essendo assurdo, che colui che ha causa da un altro, abbia più dritto del suo autore: vie maggiormente, perchè in tal transazione intervenne anche il marito della transigente, che come legittimo amministratore di lei poteva ben transigere. del quale gli attori son figli ed eredi, e però al suo fatto debbono stare. Ed oltracciò, anche nella isotesi che i figliuoli di D. Virginia fossero successori singolari jure proprio venienti, pure son tenuti all' osservanza

⁽¹⁾ Che seppero quella del 42. l'ho dimostrato a carte 83. In quella del 42. si enuncia e si ratissica l'antecedente del 1738. Sicchè i Garzia le sapevano amendue: e contuttociò, tacendole, han rinnovato le antiche pretensioni.

MENDELLES SELECTES SELECTES SELECTES

della transazione da' loro autori con buona sede stipulata-Ma io ho dimostrato, che un uomo assai pacifico volle a transazione soggiacere. Imperciocchè se pugnace uomo fosse stato D. Francesco Colpano, poteva temer mai di succumbere in quella lite? E qual v'è mai più secura lite, che promettendo uno la settima parte della sua eredità, franca di legati e pesi, che lascerà in testamento, non s'intende che gli sia vietato di far de-Biti in vita, ma s' intende solo, che non possa, in pregiudizio dello stipulatore, gravare in testamento la settima di legati e sedecommessi? Massimamente se il promissore abbia numerosa famiglia di maschi e femmine: cui perciò sia necessario di farsi debiti, per dar loro decente stato. E figurandosi il patto, come gli attori stranamente lo singono, di settima di eredin franca di debiti, qual v'è più ingiusto patto di questo, mancandovi il finallagma? Qual v'è più iniquo, dove in un sì oltraggia l'amor di se stesso, l'amor de'figliuoli, ed ogni principio di natura, di buon senso, e d'equità? Qual v'ha più turpe, ove si convenga di eredità di uom vivente, contro i buoni costumi, contro le leggi, e contro le cose uniformemente giudicate?

Que-

acceptation and acceptation accept

Queste chiarissime ragioni, ed assai altre, furono non pertanto a transazione sommesse, e sinì la lite con fommo vantaggio di D. Virginia Colpano. La quale fuit gallinæ filia albæ; imperciocchè niuna delle cinque fue sorelle ebbe dote sì ricca, com'ella ebbe: e contuttociò i suoi figli anfanano per conseguire quel mifero avanzo, ch' è rimasto a D. Arcangelo, di lei fratello, non ostante una solenne giurata transazione, e dopo il corso lunghissimo d'una quadragenaria, & ultra, malis avibus, malisque artibus, hanno impreso ad impugnare. Le leggi comandano che una lite con transazione finita non si possa da capo risvegliare. Or le migliori leggi toglierem via, e metteremo un' altra volta in piedi una lite finita? finita, dico, con una transazione, affai più che le sentenze, dalle leggi favorita. Il S. C. adunque, vindice e custode delle leggi, non permetterà, che si apra giudizio, e che si dia termine in questa causa; ma ammettendo la giusta eccezione litis finita, pronuncii esecutivamente, che non v'è luogo alle ingiuste e dolose dimande delle parti contrarie: e che a tenor della costituzione del 1738. sieno elle tenute alla rifazion delle spese dal mio cliente indebitamente sofferte.

Napoli 28. Febbraio 1784.

Baldassarre Imbimbo .

194 4066